



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Terzo rapporto nazionale della Svizzera per l'esame periodico universale

Originale: in francese

Berna, 28 giugno 2017

CAPITOLO 1 METODOLOGIA E CONSULTAZIONE

I diritti umani¹ sono al centro del sistema politico della Svizzera fondato sui principi democratici, la non discriminazione, la parità di genere, la convivenza pacifica e il rispetto reciproco tra gruppi della popolazione con religioni, lingue, etnie e culture diverse. Il rispetto dei diritti umani responsabilizza lo Stato nel suo agire nei confronti della popolazione e in generale subordina il suo interesse a quello di quest'ultima. L'ordinamento giuridico della Svizzera, sancito dalla Costituzione federale del 1999 nonché dagli obblighi internazionali derivanti in particolare dalla *Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali* (CEDU) del 1950 e dalle convenzioni delle Nazioni Unite, concretizza questa situazione tutelando esplicitamente i diritti umani e le libertà fondamentali di ogni persona nel nostro Paese.

Gli sforzi messi in campo per attuare le raccomandazioni accolte nel quadro dell'esame periodico universale (EPU) si collocano in questo contesto. Nel suo secondo rapporto nazionale (4 luglio 2012) la Svizzera ha illustrato le misure adottate per attuare non solo le raccomandazioni che ha accolto, ma anche i suoi impegni volontari. Se non diversamente specificato, le considerazioni contenute nel rapporto del 2012 sul quadro normativo, istituzionale e politico della Svizzera si applicano, sia in termini generali sia su temi specifici, anche al presente rapporto.

Il rapporto cerca di seguire la nota orientativa dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani relativa al terzo ciclo dell'EPU e prende come quadro di riferimento la *Dichiarazione universale dei diritti umani* (DUDU), di cui segue l'ordine di trattazione dei diritti e delle libertà. Il rapporto informa sullo stato di attuazione delle raccomandazioni accolte² nel secondo ciclo dell'EPU, che la Svizzera ha passato il 29 ottobre 2012³. Illustra anzitutto le misure adottate in questo contesto, elencando anche gli sviluppi rilevanti compiuti nell'ambito dei diritti umani su alcuni temi che non costituiscono l'oggetto di raccomandazioni specifiche⁴.

Il presente rapporto è stato oggetto, nella primavera del 2017, di un'ampia procedura di consultazione che ha coinvolto Cantoni, commissioni federali extraparlamentari, società civile e ambienti interessati nonché, il 23 marzo 2017, di una tavola rotonda cui hanno partecipato i vari attori citati e gli uffici governativi competenti. La procedura avviata in esito all'EPU ha così permesso di attivare gli scambi tra i diversi uffici nonché tra le autorità e la società civile sulle questioni dei diritti umani, contribuendo in questo modo a rafforzare il monitoraggio dell'attuazione delle raccomandazioni accolte durante i primi due cicli dell'EPU⁵.

¹ Per una migliore leggibilità il maschile generico è usato per designare le persone di entrambi i sessi.

² Delle 140 raccomandazioni ricevute nel secondo ciclo dell'EPU la Svizzera ne ha accolte 99.

³ Il rapporto si riferisce al periodo dal 4 luglio 2012 al 28 giugno 2017.

⁴ In linea generale la Svizzera considera anche le raccomandazioni ricevute nel secondo ciclo dell'EPU di cui ha preso nota, ma che non ha potuto accogliere, integrandole nella tabella ricapitolativa sull'attuazione specifica di ogni raccomandazione allegata al presente rapporto.

⁵ Cfr. raccomandazioni 122.48 e 122.49. In linea con l'impegno volontario assunto al riguardo dalla Svizzera conformemente alla risoluzione 60/251 dell'Assemblea generale nonché nel quadro della candidatura della Svizzera al Consiglio dei diritti umani per il periodo 2016-2018. In concreto, il follow-up generale dell'attuazione delle raccomandazioni dell'EPU è effettuato dal Gruppo interdipartimentale «Politica internazionale dei diritti dell'uomo» (KIM) che riunisce, sotto la guida del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), tutti i dipartimenti federali interessati, i rappresentanti della Conferenza dei Governi cantonali e rappresentanti delle commissioni extraparlamentari. Questo gruppo di coordinamento è una struttura agile che non rimette in discussione la conduzione tematica operata dagli uffici competenti per il monitoraggio dell'attuazione delle singole raccomandazioni.

CAPITOLO 2 QUADRO NORMATIVO E ISTITUZIONALE

A. QUADRO NORMATIVO

La Svizzera ha moltiplicato gli sforzi di ratifica negli ultimi anni⁶ e ha aderito a tutte le convenzioni per le quali aveva preso un impegno durante il primo ciclo⁷. Per quanto concerne il secondo ciclo, la Svizzera ha adottato il 15 aprile 2014 la *Convenzione internazionale sui diritti delle persone con disabilità*⁸ e il 2 dicembre 2016 la *Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalla sparizione forzata*⁹. La Svizzera ha inoltre aderito, il 12 novembre 2014, alla *Convenzione n. 189 dell'Organizzazione internazionale del lavoro sul lavoro dignitoso per le lavoratrici e i lavoratori domestici*¹⁰. Il 24 aprile 2017 ha aderito al *terzo Protocollo facoltativo alla Convenzione sui diritti del fanciullo* che istituisce una procedura per la presentazione di comunicazioni¹¹. Per la Svizzera, il terzo Protocollo facoltativo entra in vigore tre mesi dopo la data di deposito dello strumento di adesione, vale a dire il 24 luglio 2017.

Il 30 ottobre 2013 la Svizzera ha notificato al Segretariato generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) la sua decisione di ritirare la riserva – formulata in occasione della ratifica della *Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna* – riguardo all'articolo 16 paragrafo 1 lettera g (stessi diritti personali al marito e alla moglie)¹². La riserva formulata dalla Svizzera nel settore del diritto matrimoniale, che è mantenuta¹³, riguarda un numero limitato e sempre più ristretto di matrimoni con uno statuto specifico contratti prima del 1° gennaio 1988, data di entrata in vigore del nuovo regime matrimoniale¹⁴. In linea di massima la Svizzera esamina comunque sempre la possibilità di revocare le riserve formulate al momento della ratifica di certe convenzioni¹⁵.

B. QUADRO ISTITUZIONALE

Il 28 giugno del 2017 il Consiglio federale ha avviato la procedura di consultazione sull'avamprogetto di legge per la creazione di un'istituzione nazionale per i diritti umani, basata sullo sviluppo del Centro svizzero di competenza per i diritti umani (CSDU) nel senso dei principi di Parigi¹⁶. Come per il progetto pilota del CSDU, è previsto che le funzioni dell'istituzione nazionale per i diritti umani (INDU) siano esercitate da un centro universitario che a questo scopo riceverà un finanziamento dalla Confederazione. A differenza del CSDU, la decisione del Consiglio federale prevede una soluzione duratura, fondata su una base legale, e l'istituzione in questione dovrebbe poter decidere liberamente di pronunciarsi sui temi o sulle questioni che

⁶ In linea con l'impegno volontario assunto a questo riguardo dalla Svizzera conformemente alla risoluzione 60/251 dell'Assemblea generale nonché nel quadro della candidatura della Svizzera al Consiglio dei diritti umani per il periodo 2016-2018.

⁷ Cfr. raccomandazioni 122.3 e 122.4.

⁸ Cfr. raccomandazione 122.2. Entrata in vigore in Svizzera il 15 maggio 2014.

⁹ Cfr. raccomandazione 122.1. L'entrata in vigore in Svizzera della citata convenzione il 1° gennaio 2017 è stata accompagnata dall'inserimento nel Codice penale (CP) del reato specifico di sparizione forzata (art. 185^{bis} CP).

¹⁰ Cfr. raccomandazione 123.4.

¹¹ Cfr. raccomandazione 123.4.

¹² Cfr. raccomandazione 123.12.

¹³ Riserva agli art. 15 par. 2 e 16 par. 1 lett. h.

¹⁴ La Svizzera non ha l'intenzione per ora di sciogliere questa riserva dato che gli uffici cantonali del registro dei beni matrimoniali non sono in grado di sapere quali coppie, tra quelle che hanno dichiarato congiuntamente – al più tardi un anno dopo l'entrata in vigore del nuovo regime matrimoniale – di voler mantenere la comunione dei beni secondo il diritto previgente, sussistano attualmente.

¹⁵ In linea con l'impegno volontario assunto a questo riguardo dalla Svizzera conformemente alla risoluzione 60/251 dell'Assemblea generale nonché nel quadro della candidatura della Svizzera al Consiglio dei diritti umani per il periodo 2016-2018.

¹⁶ Cfr. raccomandazioni da 123.18 a 123.22.

ritiene pertinenti nell'ambito del suo mandato.

La questione della nomina di un difensore civico è stata esaminata attentamente in fase di preparazione della succitata decisione del Consiglio federale, che però non ha accolto la soluzione proposta¹⁷. A monte di questa decisione vi sono diverse ragioni. Da un lato, la Svizzera ha un sistema di protezione giuridica ben sviluppato e dispone di altri canali per facilitare l'accesso alla giustizia delle persone in situazioni di vulnerabilità, in particolare i servizi gratuiti di consulenza legale e l'assistenza giudiziaria gratuita. D'altro canto, una struttura con funzioni di ombudsman esiste già in alcuni Cantoni e città¹⁸. Infine, il modello del difensore civico genererebbe costi molto più ingenti della soluzione scelta.

La maggior parte dei Cantoni dispone di uffici per l'uguaglianza¹⁹, anche se è vero che dal 2015 gli uffici cantonali e comunali hanno risentito, in misura diversa, dei programmi di rigore e delle iniziative politiche che miravano a sopprimerli. A livello nazionale sono state rafforzate le strutture della Conferenza Svizzera delle Delegate alla Parità fra Donne e Uomini (CSP) ed è stato istituito un comitato per migliorare il coordinamento tra gli uffici per l'uguaglianza come anche la circolazione delle informazioni²⁰.

C. POLITICA ESTERA DELLA SVIZZERA IN MATERIA DI DIRITTI UMANI

La promozione del rispetto dei diritti umani è un obiettivo dichiarato della politica estera della Svizzera, conformemente al mandato costituzionale (art. 54 cpv. 2 Cost.)²¹. La Strategia diritti dell'uomo del DFAE 2016-2019, adottata nel febbraio del 2016, si propone di sistematizzare la politica estera dei diritti umani²². Il rafforzamento delle istituzioni e dei meccanismi dei diritti umani figura tra gli obiettivi della strategia²³. Questo tocca in particolare il Consiglio dei diritti umani, in seno al quale la Svizzera è stata eletta nel 2015 per il suo terzo mandato di membro per il periodo 2016-2018 e di cui riveste la vicepresidenza nel 2017. La Svizzera partecipa attivamente all'EPU di circa due terzi degli Stati membri, formula pareri e posizioni su numerosi argomenti e ha contribuito all'operato del Consiglio con varie sue iniziative portanti su temi specifici (pena di morte, manifestazioni pacifiche e giustizia di transizione) o sul rafforzamento istituzionale²⁴.

Inoltre, la Svizzera prende sul serio i suoi obblighi verso gli organi istituiti dai trattati, con i quali collabora strettamente, in particolare sostenendo finanziariamente una piattaforma per i membri degli organi dei trattati (*Treaty Bodies Members' Platform*), il cui obiettivo è potenziare le conoscenze dei membri di tali organi in ambiti giuridici specifici e collegarli con altri esperti che operano a Ginevra²⁵. Infine, la Svizzera sostiene politicamente la maggior parte dei mandati di

¹⁷ Cfr. raccomandazione 123.17.

¹⁸ Questo tipo di struttura esiste nei Cantoni di Basilea-Città, Basilea-Campagna, Vaud, Zugo e Zurigo e nelle città di Berna, San Gallo, Winterthur e Zurigo.

¹⁹ In una sentenza pronunciata il 21 novembre 2011 il Tribunale federale obbliga tutti i Cantoni ad adottare le misure necessarie per realizzare la parità di genere, in particolare attraverso l'istituzione di uffici per l'uguaglianza fra donna e uomo. Nel 2017 sono 17 i Cantoni dotati di uffici per l'uguaglianza fra donna e uomo (stato: 3 aprile 2017).

²⁰ Cfr. raccomandazione 123.74.

²¹ Cfr. raccomandazione 122.50. Per il periodo in esame cfr. in particolare il Rapporto del Consiglio federale sulla politica estera in materia di diritti dell'uomo: bilancio 2011-2014 e prospettive, del 9 gennaio 2015.

²² La Strategia diritti dell'uomo del DFAE 2016-2019 apre esplicitamente a un'eventuale strategia del Consiglio federale incentrata sulla politica estera in materia di diritti umani a partire dal 2019 al più presto.

²³ Cfr. raccomandazione 122.47.

²⁴ Tra queste, l'Appello del 13 giugno 2016 della Svizzera affinché i diritti umani vengano posti al centro della prevenzione dei conflitti, iniziativa sostenuta da 70 Stati membri dell'ONU che mira a rafforzare l'integrazione dei diritti umani nelle attività di promozione della pace e della sicurezza. Dal 2014 la Svizzera co-organizza anche il Dialogo sui diritti umani di Glion, una piattaforma di discussione annuale dedicata al rafforzamento delle istituzioni internazionali per i diritti umani, in particolare il Consiglio dei diritti umani.

²⁵ In vista del prossimo esame del sistema degli organi istituiti dai trattati nel 2020 previsto dalla risoluzione 68/268 dell'Assemblea generale dell'ONU, la Svizzera sostiene inoltre il progetto di una rete accademica che promuova la ricerca accademica indipendente come fonte informativa per il processo di rafforzamento degli organi dei trattati.

procedure speciali e collabora in maniera intensa e concreta con alcune di loro. Dal 1° aprile 2002 la Svizzera ha trasmesso un invito permanente a recarsi in visita in Svizzera a tutte le procedure speciali tematiche, compresi il relatore speciale sulle forme contemporanee di razzismo, sulla discriminazione a sfondo razzista, sulla xenofobia e la relativa intolleranza, il relatore speciale sui diritti umani dei migranti e il relatore speciale sulla tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti²⁶. Attualmente non vi sono richieste di visita pendenti da parte di questi tre relatori speciali.

In seno al Consiglio dei diritti umani la Svizzera è nel gruppo di Paesi che presentano la risoluzione sui diritti umani e l'ambiente e lavora attivamente all'integrazione reciproca di questi due temi. La Svizzera collabora inoltre con il relatore speciale sui diritti umani e l'ambiente²⁷. Nel giugno del 2016 ha sostenuto, in seno al Consiglio dei diritti umani, una risoluzione sui cambiamenti climatici. La Svizzera, Paese firmatario del «Geneva Pledge», un documento teso a favorire lo scambio di esperienze e buone pratiche tra gli esperti in materia di diritti umani e questioni climatiche, ne appoggia le iniziative in seno al Consiglio dei diritti umani²⁸.

CAPITOLO 3 PROMOZIONE E PROTEZIONE DEI DIRITTI UMANI

A. UGUAGLIANZA, NON-DISCRIMINAZIONE E SOGGETTI GIURIDICI SPECIFICI

1. GENERE

La Svizzera ha adottato diverse misure a livello federale e cantonale per aumentare e consolidare la rappresentanza delle donne nella politica e nell'economia, ambiti nei quali continuano a essere una minoranza²⁹. Uno di questi provvedimenti è la circolare emessa dal Consiglio federale nel 2014, in cui chiede ai Cantoni di attirare se necessario l'attenzione degli elettori sul divario tra il numero di seggi occupati da uomini e da donne e di sensibilizzare alle misure di promozione delle candidature femminili³⁰.

Il 16 giugno del 2017 il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale delle finanze (DFF) di sottoporgli, entro la primavera del 2018, un messaggio concernente la soppressione della penalizzazione delle coppie sposate nel quadro dell'imposta federale diretta, in modo da eliminare le ripercussioni finanziarie negative sull'attività del coniuge che percepisce il reddito secondario, di solito la donna. La Confederazione ha inoltre potenziato, a partire dal 2017, il sostegno finanziario³¹ ai progetti che favoriscono la conciliazione tra lavoro e vita familiare nelle aziende, continuando a promuovere lo scambio di buone pratiche tra le parti (Cantoni, imprese)³².

Negli ultimi anni, Cantoni e Comuni hanno potenziato considerevolmente l'offerta di posti di custodia per bambini per consentire ai genitori di conciliare lavoro e famiglia. Nel settembre del 2014 l'Assemblea federale (di seguito «il Parlamento») ha deciso di prorogare fino al gennaio del

²⁶ Cfr. raccomandazione 123.61.

²⁷ La Svizzera è stata tra i primi Paesi a sostenere questo mandato voluto inizialmente dalle Maldive e istituito dalle Nazioni Unite nel marzo del 2012.

²⁸ Cfr. raccomandazione 123.86.

²⁹ Cfr. raccomandazioni 122.26 e 123.72. Le donne nel Governo svizzero (Consiglio federale) sono attualmente due, sui sette membri di cui è costituito; nella precedente legislatura (2011-2015) erano tre. Nella legislatura in corso (2015-2019) le donne raggiungono il 15,2 % nel Consiglio degli Stati – costituito da 46 membri – e il 32,5 % (65 donne) in Consiglio nazionale – formato da 200 membri –, in aumento rispetto al 2011. Nei parlamenti cantonali la quota di donne oscilla tra il 14 e il 37,8 %. Due governi esecutivi cantonali registrano una maggioranza di donne, mentre due Cantoni non hanno donne al Governo (stato: 23 marzo 2017).

³⁰ Definite nel Prontuario per gruppi candidati pubblicato dalla Cancelleria federale. Inoltre, sulla piattaforma elettorale congiunta creata di recente dalla Cancelleria federale, dai Servizi del Parlamento, dall'Ufficio federale di statistica e dal sito ch.ch, è consultabile un dossier sul tema «Donne e elezioni».

³¹ Questo sostegno finanziario è previsto nella legge federale sulla parità dei sessi (RS 151.1).

³² In particolare attraverso il sito Internet www.personalequalificato-svizzera.ch.

2019 il programma d'incentivazione di aiuti finanziari supplementari per la custodia di bambini complementare alla famiglia e di autorizzare un nuovo credito d'impegno di 120 milioni di franchi. Nel giugno del 2017, inoltre, il Parlamento ha deciso di aumentare gli aiuti finanziari di 100 milioni di franchi per ridurre i costi a carico dei genitori e adeguare meglio l'offerta alle loro esigenze. Il 5 aprile del 2017 il Consiglio federale ha proposto una deduzione fiscale delle spese di custodia, provvedimento che può avere un impatto positivo sull'esercizio di un'attività lucrativa da parte dei genitori, specialmente le madri.

Negli ultimi anni, l'autoregolamentazione non ha tuttavia consentito di raggiungere una rappresentanza equilibrata uomini/donne nelle funzioni dirigenziali³³. Prendendo atto di questa constatazione, il 23 novembre del 2016 il Consiglio federale ha adottato un progetto di revisione del diritto della società anonima che fissa quote di rappresentanza dei due sessi nelle cariche dirigenziali delle società quotate in borsa, vale a dire una quota rosa di almeno il 30 per cento nei consigli di amministrazione e il 20 per cento in seno alla direzione³⁴.

La lotta alla violenza domestica è una priorità delle autorità a tutti i livelli dello Stato federale³⁵. L'11 settembre 2013 la Svizzera ha firmato la *Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica* (Convenzione di Istanbul). Sono in corso le deliberazioni parlamentari sulla ratifica. Inoltre, le autorità preposte della Confederazione³⁶ e le autorità cantonali interessate organizzano workshop di formazione continua per migliorare la prevenzione e la lotta alla violenza domestica rivolti sia alle vittime sia agli autori degli atti di violenza. Autorità federali e cantonali sviluppano congiuntamente progetti per ottimizzare l'attuazione del quadro giuridico nei gruppi specifici colpiti dalla violenza domestica, compresa la problematica dei matrimoni forzati.

È in corso di preparazione un progetto di legge federale sul miglioramento della protezione delle vittime di violenza. Tra le misure di diritto civile proposte possiamo citare la procedura gratuita, l'abolizione della procedura di conciliazione e la comunicazione delle decisioni a tutte le autorità e persone interessate. Il Consiglio federale esamina inoltre la possibilità di creare una base legale per l'introduzione di un dispositivo elettronico da applicare al braccio o alla caviglia del reo per controllare che egli rispetti le misure di allontanamento (sorveglianza elettronica). Nel diritto penale sono previste modifiche alle prescrizioni in materia di sospensione e abbandono della procedura in caso di violenza «lieve» nelle relazioni di coppia. Nel quadro della valutazione esterna della legge federale concernente l'aiuto alle vittime di reati (LAV), gli esperti hanno formulato 30 raccomandazioni destinate ai Cantoni e/o alla Confederazione. La fattibilità e i costi di installazione di una linea telefonica uniformata per le vittime sono all'esame.

A livello cantonale, la Conferenza svizzera contro la violenza domestica (CSVD) raggruppa dal settembre del 2013 gli uffici competenti di ogni Cantone, con l'obiettivo di rafforzare la collaborazione intercantionale in questo ambito e dare maggiore visibilità alla questione. Diversi Cantoni stanno sviluppando un sistema di gestione delle minacce legate alla violenza domestica.

Per il resto, la legislazione sugli stranieri³⁷ prevede, per le vittime di violenza domestica straniera, il diritto³⁸ di soggiorno dopo lo scioglimento dell'unione coniugale³⁹. Le autorità incaricate di

³³ Sebbene la quota di donne nei consigli di amministrazione delle 100 più grandi società svizzere sia cresciuta dal 13 % nel 2014 al 16 % nel 2016, nelle direzioni delle stesse aziende la rappresentanza femminile è ferma al 6 % dal 2013.

³⁴ Volendo essere un datore di lavoro esemplare, la Confederazione fissa obiettivi più elevati. Nella sua Strategia per il personale 2016-2019 si prefigge una quota di donne del 33-40 % nelle posizioni dirigenziali e del 20-25 % nelle funzioni direttive.

³⁵ Cfr. raccomandazioni da 122.35 a 122.37.

³⁶ Ufficio federale per l'uguaglianza fra donna e uomo (UFU), Segreteria di Stato della migrazione (SEM).

³⁷ Legge federale sugli stranieri (RS 02.024) e ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (RS 142.201).

³⁸ Il diritto alla proroga del permesso di soggiorno per motivi di violenza coniugale è previsto per i coniugi di cittadini svizzeri o titolari di un permesso di domicilio (art. 50 LStr). La legge prevede inoltre la possibilità di prorogare il permesso di dimora dei coniugi di titolari di un permesso di soggiorno (art. 77 OASA).

³⁹ Cfr. raccomandazioni 123.70 e 123.71. La regolamentazione del soggiorno rimane invariata dopo lo scioglimento del matrimonio o della comunità familiare se l'unione coniugale è durata almeno tre anni e l'integrazione è

applicare la legislazione sugli stranieri devono tenere conto, in fase d'esame dei casi che sono loro sottoposti, della giurisprudenza in materia di violenza coniugale. Questa ammette un diritto di soggiorno per violenza coniugale quando l'autore infligge alla vittima trattamenti violenti sistematici per affermare la propria superiorità ed esercitare un controllo sulla stessa⁴⁰.

2. MINORI

Dalla modifica del 1° luglio 2014 del Codice penale (CP), il ricorso a prestazioni sessuali di minorenni in cambio di una remunerazione costituisce un reato (art. 196 CP)⁴¹ punito con una pena detentiva di tre anni o più o con una sanzione pecuniaria⁴².

Il Codice civile vigente non vieta espressamente le punizioni corporali nei confronti dei bambini, ma rispecchia l'opinione generale secondo cui, al giorno d'oggi, non sono più metodi educativi compatibili con il bene del bambino. Per questa ragione, la Svizzera ritiene che non è necessario iscrivere esplicitamente questo principio nel CC o modificare il diritto penale dal momento che, già dal 1990, le vie di fatto reiterate sulle persone a carico, in particolare sui bambini, vengono perseguite d'ufficio, mentre le lesioni corporali provocate intenzionalmente sono perseguite d'ufficio in tutti i casi⁴³. Il Parlamento ha sistematicamente respinto i tentativi di introdurre un tale divieto⁴⁴.

La Svizzera punta in primo luogo su un sistema di assistenza ai bambini e ai giovani abbinato a misure di sensibilizzazione attiva tese a cambiare il punto di vista e il comportamento delle persone interessate⁴⁵. A livello federale, l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) si impegna nell'ambito della famiglia e dell'infanzia, esercita una funzione di coordinamento con gli uffici federali e i Cantoni e sostiene le organizzazioni attive in Svizzera nella prevenzione dei maltrattamenti e degli abusi sessuali su bambini e in materia di consulenza, sensibilizzazione, informazione e formazione dei genitori. A livello cantonale esistono diverse strutture di aiuto e assistenza ai genitori come consultori, servizi di consulenza ai giovani e alle famiglie, sostegno alla prima infanzia e corsi per genitori confrontati con problemi educativi o situazioni di crisi.

Diversi progetti cantionali (paesaggi educativi, concetto della doppia integrazione dei bambini con un passato migratorio) mirano a favorire l'integrazione ottimale nel sistema di formazione di questa categoria di giovani⁴⁶. All'interno del Segretariato generale della Conferenza svizzera dei direttori cantionali della pubblica educazione (CDPE), la Commissione Educazione e migrazione ha il compito di esaminare periodicamente l'evoluzione del sistema educativo svizzero in quest'ottica specifica. Nel suo ultimo rapporto⁴⁷ sottolinea che la scuola pubblica in Svizzera ha

avvenuta con successo o se gravi motivi personali, per esempio violenza coniugale, giustificano la proroga del soggiorno in Svizzera.

⁴⁰ La violenza coniugale può essere sia fisica sia psichica, ma deve essere tale da pregiudicare seriamente l'integrità fisica o psichica della vittima in caso di perdurare dell'unione coniugale e tale da non poter ragionevolmente pretendere la continuazione della vita coniugale. Secondo l'art. 77 cpv. 5-6bis OASA, le autorità competenti si basano su elementi oggettivi come i rapporti di polizia, i certificati medici nonché indicazioni e informazioni fornite dai servizi specializzati (p. es. i centri di aiuto alle vittime e le strutture di accoglienza per donne vittime di violenza). Ogni caso è sottoposto a un esame approfondito e individuale.

⁴¹ Cfr. raccomandazione 122.43.

⁴² Questa modifica è una delle misure adottate dalla Svizzera in seguito alla sua ratifica, il 18 marzo del 2014, della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuali (Convenzione di Lanzarote).

⁴³ Come ha spiegato nel suo parere sull'intervento parlamentare «Per un'educazione non violenta» (13.3156), il Consiglio federale ritiene che con l'art. 126 cpv. 1 e 2 lett. a (vie di fatto) del CP e l'art. 123 CP (lesioni personali semplici) la Svizzera ottempera ai requisiti della CEDU in merito alla protezione dei bambini da ogni forma di violenza fisica o psichica. Il Parlamento ha respinto il citato intervento parlamentare il 17 giugno 2014.

⁴⁴ Cfr. il parere del Consiglio federale del 19 agosto 2015 sulla mozione «Abolire le punizioni corporali» (15.3639), respinta dal Parlamento il 3 maggio 2017.

⁴⁵ Cfr. raccomandazione 122.44.

⁴⁶ Cfr. raccomandazione 122.46.

⁴⁷ Equità – Discriminazione e pari opportunità nel sistema scolastico. Migrazione e origine sociale (Berna, 2015; in francese). Inoltre, il rapporto sul sistema educativo svizzero, pubblicato ogni quattro anni, consente tra l'altro di tracciare un bilancio dell'offerta formativa destinata ai giovani provenienti da ambienti svantaggiati e/o di origine

compiuto notevoli progressi in questo ambito negli ultimi dieci anni. L'obiettivo della Confederazione e dei Cantoni, formalizzato in dichiarazioni congiunte del 2011 e 2015 sugli obiettivi politici riguardanti lo spazio formativo svizzero, è fare in modo che il 95 per cento dei giovani di 25 anni sia titolare di un diploma di scuola secondaria⁴⁸. Questo obiettivo è già stato superato, indipendentemente dalla nazionalità, per la fascia d'età 26-35 anni dei nati in Svizzera, in particolare grazie alla collaborazione interistituzionale con l'assicurazione contro la disoccupazione, l'assicurazione per l'invalidità, l'aiuto sociale e l'orientamento. Alcune difficoltà perdurano per i giovani nati all'estero e arrivati in Svizzera in un secondo momento.

La Confederazione e alcuni Cantoni sovvenzionano la linea di consulenza telefonica nazionale della fondazione Pro Juventute⁴⁹, che prosegue anche il proprio impegno con partner specializzati nel quadro del piano d'azione nazionale per la prevenzione del suicidio⁵⁰ adottato il 24 novembre del 2016⁵¹. Nell'estate del 2016 il Consiglio federale ha inoltre approvato l'aumento del supplemento di premio per la prevenzione generale delle malattie, che consentirà alla fondazione Promozione Salute Svizzera di finanziare programmi d'azione cantonali per la promozione della salute mentale. Nel quadro dei citati programmi d'azione cantonali vengono promosse misure per rafforzare le risorse nell'infanzia e nella gioventù e l'offerta di assistenza a bassa soglia per la gestione delle crisi. Vengono così realizzati importanti obiettivi del piano d'azione per la prevenzione del suicidio.

La Strategia nazionale Dipendenze, approvata dal Consiglio federale nel novembre del 2015, si colloca nel proseguimento della politica consolidata dei quattro pilastri (prevenzione, terapia, riduzione dei rischi e repressione) e presta particolare attenzione ai bambini e adolescenti e al loro ambiente⁵². Il rafforzamento della resilienza e l'acquisizione di competenze in materia di salute sono questioni centrali: si pensi per esempio al sostegno alle attività di prevenzione dei Cantoni e delle istituzioni specializzate in ambito scolastico attraverso la rete svizzera «educazione+salute» e la Rete svizzera delle scuole che promuovono la salute (RSES).

3. PERSONE ANZIANE⁵³

In un rapporto del 2007 il Governo ha definito una strategia di politica della vecchiaia che si impegna a riconoscere meglio il contributo fornito alla società dalle persone anziane, a provvedere al benessere di questa fascia della popolazione e a garantirne la sicurezza materiale. La garanzia di un reddito adeguato da un lato e l'incentivazione dell'autonomia e della partecipazione delle persone anziane dall'altro sono di fondamentale importanza per il Governo, che tiene conto dei rischi specifici cui sono esposte le donne anziane⁵⁴.

A questo riguardo possiamo citare la riforma «Previdenza per la vecchiaia 2020» che il

straniera. L'ultimo rapporto è del 2014 («Rapporto sul sistema educativo svizzero 2014». Aarau: Centro svizzero di coordinamento della ricerca educativa [CSRE]).

⁴⁸ Diploma secondario II (attestato di maturità liceale, attestato di maturità specializzata, attestato di maturità professionale, attestato di capacità o attestato di formazione professionale).

⁴⁹ Il team specializzato di Pro Juventute fornisce ogni giorno sostegno a circa 400 bambini e giovani sotto i 18 anni in tutta la Svizzera, 24 ore su 24, in forma anonima e gratuita, per telefono, SMS o Internet («Consulenza + aiuto 147»).

⁵⁰ Cfr. raccomandazione 123.82.

⁵¹ L'obiettivo del piano d'azione nazionale, che formula 10 obiettivi e 19 misure destinate ai bambini e ai giovani, è di ridurre di 300 casi il numero annuo di suicidi entro il 2030. La media annua 2009-2014 era di 1050 suicidi. Per il 2015 e 2016 i dati non sono ancora disponibili (stato: 11 maggio 2017).

⁵² Cfr. raccomandazione 123.82.

⁵³ Cfr. raccomandazione 122.41.

⁵⁴ Le misure adottate in favore delle persone anziane toccano settori molto diversi: sicurezza sociale, alloggio, lavoro, diritto di protezione degli adulti, cura e presa in carico. In questo contesto la Confederazione si occupa della previdenza sanitaria, vale a dire della prevenzione, dell'assicurazione malattia e del finanziamento delle cure a lungo termine, mentre i Cantoni e i Comuni provvedono a garantire alle persone anziane assistenza e cure sia a domicilio sia negli istituti di cura. Vengono inoltre versate sovvenzioni a istituzioni private attive a livello nazionale per attività specifiche in favore delle persone anziane, in particolare attività di consulenza, assistenza, occupazione o formazione tese a rafforzare la loro indipendenza e la loro capacità di stabilire contatti con il loro entourage.

Parlamento ha adottato il 17 marzo del 2017. Si tratta di una riforma del 1° e 2° pilastro del regime pensionistico che mira ad assicurarne l'equilibrio finanziario mantenendo il livello delle prestazioni. La riforma sarà sottoposta al voto del popolo nel settembre del 2017. Nel 2015 la Confederazione ha lanciato la conferenza nazionale sui lavoratori in età avanzata, che si prefigge di migliorare l'inserimento di questa fascia d'età nel mercato del lavoro. Infine, nel gennaio del 2016 il Governo ha commissionato al CSDU uno studio sui diritti umani delle persone anziane⁵⁵: sulla base dei risultati verranno elaborati strumenti di sensibilizzazione pratici.

4. PERSONE DISABILI

Nel 2015 una valutazione esterna della legge sull'eliminazione delle disuguaglianze che colpiscono i disabili ha dimostrato che questa ha portato miglioramenti considerevoli nel suo ambito di regolamentazione, in particolare nel settore cruciale dell'accesso fisico agli edifici, alle strutture e ai mezzi di trasporto pubblici, e ha evidenziato diverse possibilità di ottimizzazione soprattutto per quanto riguarda la sensibilizzazione e l'informazione o il potenziamento dei campi di applicazione della legge. Sulla base dei risultati di tale valutazione, il Dipartimento federale dell'interno (DFI) ha presentato, nel gennaio del 2017, un rapporto sullo sviluppo della politica a favore delle persone disabili incentrato sull'integrazione sistematica dell'aspetto dell'uguaglianza delle persone disabili in tutti i settori, a cominciare da lavoro e istruzione, nonché sul coordinamento delle varie misure adottate in questo ambito dalla Confederazione e dai Cantoni. Inoltre, il DFI organizza la prima Conferenza nazionale per l'integrazione delle persone disabili nel mercato del lavoro che si riunisce tre volte nel 2017 (gennaio, maggio e dicembre). Nel progetto «Ulteriore sviluppo dell'assicurazione invalidità» presentato al Parlamento il 15 febbraio del 2017, il Governo propone nuove misure per prevenire l'invalidità e migliorare la reintegrazione di bambini, giovani e assicurati affetti da malattie psichiche.

5. MIGRANTI⁵⁶

La politica migratoria svizzera è imperniata su tre assi. La Svizzera riconosce anzitutto che la prosperità del Paese necessita della manodopera straniera, senza la quale molti rami dell'economia non potrebbero mantenere il loro livello attuale. In secondo luogo, la politica migratoria si prefigge di offrire protezione alle vittime di persecuzioni, come vuole la tradizione umanitaria della Svizzera, che accoglie le persone costrette a fuggire dalla guerra o dalla tortura⁵⁷. In terzo luogo, la politica dell'integrazione, che è una priorità della Svizzera, mira a creare condizioni favorevoli alla realizzazione delle pari opportunità, garantendo prestazioni pubbliche accessibili a tutti. Favorisce la convivenza tra la popolazione svizzera e straniera, in uno spirito di rispetto e reciproca tolleranza.

L'avvio dei programmi d'integrazione cantionali (PIC) nel 2014 ha segnato un importante passo strategico nel promuovere l'integrazione degli stranieri: è la prima volta che a livello nazionale vengono perseguiti e attuati uniformemente obiettivi comuni. Questi obiettivi sono definiti in convenzioni quadriennali (attualmente 2014-2017) stipulate tra la SEM e i Cantoni. I PIC poggiano su tre pilastri: informazione e consulenza, formazione e lavoro, comprensione e integrazione sociale. I PIC riconoscono il principio secondo cui l'incentivazione dell'integrazione deve andare di pari passo con la lotta alla discriminazione e la rimozione delle barriere strutturali e individuali nell'accesso all'alloggio, al lavoro, alla formazione e alle attività del tempo libero. Il bilancio intermedio dei PIC mostra che i programmi cantionali hanno migliorato significativamente la visibilità e l'accettazione della promozione dell'integrazione. I PIC hanno inoltre contribuito a potenziare lo scambio di buone pratiche tra i responsabili della loro attuazione a livello cantonale

⁵⁵ «Etat des lieux juridique et pratique des obstacles à la mise en œuvre et à l'exercice des droits humains des personnes âgées en Suisse», consultabile sul sito Internet del CSDU.

⁵⁶ Cfr. raccomandazioni 122.16, 122.7, 122.13, 122.19, 123.40 e 123.42.

⁵⁷ Tuttavia, non a tutte le persone che hanno presentato una domanda di asilo è riconosciuto lo statuto di rifugiato, e non tutte sono ammesse a titolo provvisorio. I richiedenti l'asilo cui è negato il diritto di rimanere devono lasciare il nostro Paese, ma il loro rimpatrio va agevolato.

e comunale. Restano tuttavia da risolvere alcune questioni fondamentali riguardanti soprattutto l'accessibilità e il finanziamento delle iniziative o la regolamentazione delle competenze⁵⁸.

La protezione dalla discriminazione è un settore d'incentivazione che figura in tutti i PIC dal 2014. I PIC prevedono dunque misure di lotta alla discriminazione (consulenza, sensibilizzazione) a favore di tutti i gruppi della popolazione discriminati ed esposti alla discriminazione razziale. Milano a sensibilizzare i rappresentanti delle autorità, a istituire un'offerta di consulenza specializzata per le vittime di discriminazione razziale, ad allestire corsi di formazione continua per i collaboratori degli uffici di consulenza e a incentivarne l'interconnessione⁵⁹. I PIC sono dunque uno strumento utile anche per le donne vittime di discriminazione multipla⁶⁰. Il Servizio per la lotta al razzismo (SLR) della Confederazione sostiene progetti che trattano la discriminazione multipla per motivi legati al sesso e all'origine⁶¹.

I PIC configurano misure attive per ridurre la disoccupazione dei migranti, in particolare di donne e giovani, come per esempio i corsi di lingua (lingue nazionali) organizzati dai Cantoni⁶². Anche il Programma nazionale di prevenzione e lotta alla povertà 2014-2018, nel quale il rafforzamento delle opportunità di formazione per bambini, giovani e adulti costituisce uno dei temi centrali, include misure in questo senso⁶³. Dal 2018 è previsto a livello federale un programma pilota finalizzato a migliorare l'integrazione dei giovani rifugiati e delle persone ammesse provvisoriamente nel sistema d'istruzione e nel mondo del lavoro. Lo scopo del programma è migliorare il coordinamento delle misure d'integrazione professionale tra la disoccupazione e l'aiuto sociale.

Le misure adottate per garantire un'azione di polizia non discriminatoria⁶⁴ ruotano intorno a tre assi: inclusione di moduli sui diritti umani e sulla discriminazione razziale nella formazione degli agenti di polizia, supervisione sistematica della prassi per i controlli e gli arresti (lotta al profiling razziale) e istituzione di meccanismi di denuncia con possibilità di ricorso in tribunale⁶⁵ in caso di aggressione razzista da parte di un funzionario di polizia⁶⁶. Inoltre, i cittadini svizzeri immigrati possono entrare a fare parte delle forze di polizia, provvedimento che favorisce l'accettazione della polizia da parte dell'intera popolazione e riduce i potenziali conflitti⁶⁷.

Il diritto all'assistenza gratuita di un difensore, a determinate condizioni, è garantito dalla Costituzione federale (art. 29 cpv. 2 Cost.) indipendentemente dallo statuto legale della persona⁶⁸. Per quanto riguarda i detenuti richiedenti l'asilo, è garantito l'accesso a un avvocato, ma le modalità dipendono dalla natura della privazione della libertà⁶⁹. Secondo l'articolo 36 della

⁵⁸ La Confederazione e i Cantoni hanno deciso di avviare un secondo periodo di PIC (2018-2021) incentrato sui seguenti obiettivi: consolidare i risultati ottenuti, migliorare la qualità e l'efficacia delle offerte e aumentare la visibilità dell'integrazione e il coordinamento tra le varie strutture coinvolte.

⁵⁹ Cfr. raccomandazioni 122.10 e 122.18.

⁶⁰ Cfr. raccomandazione 123.73.

⁶¹ Circa 50 progetti dal 2001 per un importo complessivo di 700 000 franchi.

⁶² Cfr. raccomandazione 123.55.

⁶³ È stato inoltre condotto uno studio sulla riduzione della dipendenza dei giovani dall'aiuto sociale: i risultati, che saranno pubblicati nel secondo semestre del 2017, dovrebbero consentire di fornire un sostegno mirato ai giovani, in particolare ai giovani con un passato migratorio, per favorirne l'ingresso nel mondo del lavoro.

⁶⁴ Cfr. raccomandazione 123.46.

⁶⁵ I meccanismi di denuncia sono stati oggetto di uno studio pubblicato dal CSDU nel 2014: «La protection juridique contre les abus de la part de la police. Présentation des mécanismes de plainte possibles en Suisse». Il documento è disponibile sul sito Internet del CSDU.

⁶⁶ Cfr. raccomandazione 123.46.

⁶⁷ La Rete di consulenza per le vittime del razzismo ha registrato 17 episodi di razzismo collegati alla polizia nel 2013 (su un totale di 238 casi), 19 nel 2014 (su un totale di 298 casi) e 23 nel 2015 (su un totale di 317 casi), di cui 16 in relazione ad accuse di profiling etnico.

⁶⁸ Cfr. raccomandazione 122.11.

⁶⁹ In caso di carcerazione amministrativa, la legge federale sugli stranieri garantisce ai detenuti stranieri l'accesso a un avvocato e la possibilità di comunicare verbalmente e per scritto con il loro rappresentante legale, i familiari e le autorità consolari. In caso di carcerazione preventiva o di sicurezza, il Codice di procedura penale (CPP) svizzero prevede che nella procedura di carcerazione svolta dinanzi al pubblico ministero e al giudice l'imputato può in ogni tempo consultarsi con il suo difensore, per scritto od oralmente, senza sorveglianza. Secondo il CP, durante l'esecuzione delle pene devono essere consentiti i contatti con i difensori.

Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari e le altre norme del diritto internazionale pubblico vincolanti per la Svizzera in materia di visita e corrispondenza, le autorità consolari dello Stato di origine del detenuto sono contattate solo se questi lo richiede. Allo stesso modo, il contatto con i funzionari consolari presuppone che la persona interessata non vi si opponga.

La Svizzera dispone di un quadro giuridico che istituisce basi uniformi per la coercizione di polizia e le misure di polizia⁷⁰. La Commissione nazionale per la prevenzione della tortura (CNPT) assicura un monitoraggio indipendente dei rinvii e delle espulsioni e sorveglia il comportamento degli agenti di scorta. Gli osservatori fanno rapporto attraverso un formulario standardizzato. Queste informazioni sono poi elaborate e discusse in seno alla CNPT e le raccomandazioni che ne scaturiscono sono trasmesse oralmente (nel quadro di un dialogo specialistico) e per scritto (per una presa di posizione) alle autorità interessate. La CNPT non è tuttavia investita di poteri d'inchiesta indipendenti né di poteri decisionali sui singoli casi.

Il coordinamento e l'armonizzazione delle pratiche tra i Cantoni sono assicurati dal lavoro delle varie conferenze intercantonali le cui competenze pertengono al settore dell'asilo⁷¹. Le raccomandazioni di questi organi⁷² si applicano a tutti i Cantoni e si orientano agli obblighi della Svizzera in materia di rispetto dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario⁷³.

6. RAZZISMO⁷⁴

Le disposizioni legali della Svizzera in materia di discriminazione razziale emanano sia dal diritto internazionale⁷⁵ sia dal diritto costituzionale (art. 8 Cost.), penale e privato. L'articolo 261^{bis} CP è uno dei fondamenti di questo dispositivo legale⁷⁶. La citata norma punisce ogni incitamento pubblico all'odio⁷⁷ o alla discriminazione contro una persona o un gruppo di persone per motivi di razza⁷⁸, etnia o religione⁷⁹. Trattandosi di reati d'ufficio, le violazioni della norma penale contro il razzismo sono perseguite senza che la vittima debba presentare denuncia⁸⁰. Dopo aver esaminato l'opportunità di inserire una definizione della discriminazione razziale collegata al diritto penale nel 2008, il Consiglio federale è giunto alla conclusione che, anche senza una definizione legale specifica della discriminazione razziale, la norma penale non solo è conforme ai requisiti della Convenzione internazionale sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale, ma va addirittura oltre per quanto riguarda i criteri vietati visto che integra quello della religione.

⁷⁰ Cfr. raccomandazione 123.47. Legge sulla coercizione di polizia e le misure di polizia negli ambiti di competenza della Confederazione (RS 364) e ordinanza sulla coercizione di polizia e le misure di polizia negli ambiti di competenza della Confederazione (RS 364.3), entrata in vigore il 1° gennaio 2009.

⁷¹ Principalmente la Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali delle opere sociali (CDOS), la Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia (CDDGP) e la Conferenza dei comandanti delle polizie cantonali della Svizzera (CCPCS).

⁷² Cfr. in particolare le raccomandazioni della CDOS del 29 giugno 2012 e del 20 maggio 2016 relative all'aiuto d'emergenza destinato alle persone che devono lasciare il Paese nel settore dell'asilo e relative ai bambini e ai minori non accompagnati nel settore dell'asilo.

⁷³ Cfr. raccomandazione 123.56.

⁷⁴ Cfr. raccomandazioni 122.5, 122.6, 122.8, 122.12, 122.30, 123.31, 123.38 e 122.9.

⁷⁵ Convenzione internazionale sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale; Convenzione europea contro il razzismo e l'intolleranza; art. 20 par. 2 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici.

⁷⁶ Cfr. raccomandazione 122.42.

⁷⁷ Cfr. raccomandazione 123.58.

⁷⁸ Cfr. raccomandazione 123.37.

⁷⁹ L'analisi e la documentazione sulla giurisprudenza dell'art. 261^{bis} del CP elaborate dalla Commissione federale contro il razzismo (CFR), che monitora in particolare l'applicazione della norma penale contro la discriminazione razziale, indicano che tra il 1995 e il 2015 737 sentenze dei tribunali si sono fondate sulla norma in questione. La procedura giudiziaria è stata interrotta dopo l'esame dei fatti in 267 casi, mentre in 400 casi (sui 470 nei quali è stato emesso un giudizio materiale) è stato pronunciato un verdetto di colpevolezza. Negli ultimi anni le condanne pronunciate in applicazione della norma di cui sopra sono state 34 nel 2012, 41 nel 2013, 38 nel 2014, 72 nel 2015 e 31 nel 2016 (fino all'8 novembre). Nel 2015 si è registrato un picco di condanne in relazione con atti antisemiti (35 casi). La norma antirazzista viene invece invocata raramente per atti contro musulmani o zingari.

⁸⁰ Cfr. raccomandazione 123.53.

A oggi l'introduzione di una legge contro la discriminazione non è sostenuta da una maggioranza parlamentare. Di conseguenza, le misure per divulgare e favorire l'utilizzo degli strumenti di diritto privato esistenti assumono crescente rilevanza. I servizi di consulenza per le vittime di discriminazione razziale messi a disposizione nell'ambito dei PIC rientrano in queste misure, come pure il lavoro di formazione e sensibilizzazione dell'SLR, che è stato istituito dalla Confederazione per promuovere la cooperazione orizzontale e verticale. Nel 2017 l'SLR ha messo online una versione digitalizzata e aggiornata della sua Guida giuridica per le vittime di discriminazione razziale. La divulgazione di questo nuovo strumento è stata accompagnata da una giornata di formazione per gli operatori giuridici del settore.

Le peculiarità del federalismo svizzero e della democrazia diretta limitano le possibilità di centralizzazione delle misure anti-discriminazione. La Svizzera non dispone dunque di un piano d'azione nazionale con obiettivi definiti centralmente, ma piuttosto di strategie a lungo termine elaborate in collaborazione con i Cantoni e i Comuni, come avviene dal 2014 con i PIC⁸¹. Questo sistema pone delle sfide in termini di collaborazione e coordinamento, ma spesso è foriero di approcci innovativi che coinvolgono le organizzazioni della società civile e che si adattano meglio alla realtà gestita ai tre livelli dello Stato⁸².

Per combattere l'istigazione all'odio, nel 2014 e 2015 la Svizzera ha partecipato alla campagna del Consiglio d'Europa «No Hate Speech Movement». Nel 2015 la Commissione federale contro il razzismo (CFR) ha promosso una campagna in Internet contro l'istigazione all'odio intitolata «Svizzera variopinta», rivolta in particolare ai giovani. Inoltre, per promuovere la tolleranza nel quadro del sistema educativo, la maggior parte dei Cantoni ha pubblicato linee guida all'attenzione degli insegnanti⁸³. Infine, la protezione dalla discriminazione è uno dei temi di lavoro principali della Conferenza tripartita sugli agglomerati che raggruppa la Confederazione, i Cantoni e le città e nel quadro della quale si svolgono molte attività di sensibilizzazione rivolte a tutte le parti coinvolte.

7. MINORANZE

Negli ultimi anni il tema della religione si è fatto largo nel dibattito politico e sociale e le autorità svizzere sono attive nel dialogo interreligioso e nella promozione della tolleranza religiosa. La Confederazione e i Cantoni, secondo le rispettive competenze e in collaborazione con le organizzazioni della società civile, adottano misure per promuovere la convivenza pacifica tra tutti i gruppi della popolazione e lottare contro l'emarginazione che può interessare alcuni membri o comunità⁸⁴. A livello federale, l'SLR eroga aiuti finanziari in questo ambito, anche alle scuole, affinché vengano tematizzate la convivenza tra le comunità di fede e la tolleranza verso le minoranze etniche in Svizzera.

Dal canto loro, i Cantoni e i Comuni organizzano tavole rotonde, sostengono progetti o svolgono attività nel quadro della Settimana delle religioni che dal 2006 si celebra ogni anno all'inizio di novembre⁸⁵. Nel 2016 in Svizzera sono stati organizzati circa 150 eventi. Nell'ambito del sistema educativo, sulla base di una raccomandazione formulata nel 1991 la CDPE adotta periodicamente misure per contrastare la discriminazione e promuovere la tolleranza. La Confederazione ha appoggiato la creazione del «Centre suisse Islam et société» (centro svizzero Islam e società) all'Università di Friburgo. Dal 2015 questo centro dà un contributo in materia di

⁸¹ Cfr. raccomandazioni da 123.32 a 123.34.

⁸² Cfr. raccomandazioni 123.50 e 123.51.

⁸³ P. es. nel 2013 il Segretariato generale della CDPE e il suo centro informazioni e documentazione hanno pubblicato con il titolo «Libertà di credo e di coscienza – Basi giuridiche e raccolta di materiale per insegnanti» una guida che illustra le basi legali, la giurisprudenza e le linee direttive cantonali pertinenti sulla materia. Questa guida viene aggiornata regolarmente.

⁸⁴ Cfr. raccomandazione 123.52.

⁸⁵ Cfr. raccomandazione 122.15.

convivenza sollevando questioni centrali riguardanti l'autointerpretazione religiosa dei musulmani ed elaborando soluzioni per affrontare le sfide della società⁸⁶.

D'altro canto, in ogni sezione del dialogo nazionale della Conferenza tripartita sugli agglomerati⁸⁷, il tema dell'integrazione e della prevenzione di disuguaglianze e discriminazioni è reso visibile attraverso progetti concreti e buone pratiche divulgate per mezzo di un sito Internet⁸⁸. È in questo contesto, per esempio, che la Comunità di lavoro interreligiosa in Svizzera (IRAS-COTIS) ha lanciato nel 2017 il progetto «Dialogue en Route», che permette ai giovani di trasmettere ad altri coetanei la propria esperienza della diversità della cultura religiosa in Svizzera. Il Consiglio svizzero delle religioni⁸⁹ e delle organizzazioni centrali delle varie religioni viene ricevuto regolarmente da rappresentanti del Consiglio federale per discutere su temi di attualità.

Nel 2015 il Consiglio federale ha istituito un gruppo di lavoro incaricato di mettere a punto misure per attuare gli obblighi che emanano dalla Convenzione-quadro del Consiglio d'Europa per la protezione delle minoranze nazionali (la «Convenzione quadro») nei confronti di Jenisch e Sinti. La difficoltà maggiore sta nel rimediare alla mancanza di aree di sosta e di passaggio per i gruppi nomadi: ciò significa che si deve poter contare sulla fiducia e l'accettazione della popolazione per lo stile di vita dei popoli nomadi. Tutte le organizzazioni conosciute di Jenisch e Sinti, e diverse organizzazioni di Rom, hanno partecipato a questo gruppo di lavoro. È stato discusso un elenco comune di proposte di misure che è servito come base per il piano d'azione della Confederazione attualmente in corso di elaborazione sotto la direzione del DFI. Le aree di sosta e di passaggio per i nomadi sono uno dei settori d'intervento individuati. Il 21 dicembre 2016 il Consiglio federale ha preso atto dei risultati intermedi del lavoro sul Piano d'azione per Jenisch, Sinti e Rom. Ha confermato l'orientamento scelto e ha incaricato il DFI di proseguire le consultazioni con le conferenze cantonali interessate nei settori principalmente di competenza dei Cantoni, tra cui le aree di sosta e passaggio⁹⁰.

Un capitolo del messaggio del Consiglio federale concernente la promozione della cultura negli anni 2016-2020, approvato dal Parlamento il 19 giugno del 2015, è dedicato a nomadi, Jenisch e Sinti, e si prefigge di migliorare le condizioni di vita di queste minoranze culturali, di sensibilizzare maggiormente le autorità e il pubblico e di promuovere la lingua e la cultura jenisch. Nel settembre del 2016 il consigliere federale incaricato degli affari interni ha partecipato a Berna alla *Feckerchilbi*, la festa tradizionale annuale dei nomadi jenisch e sinti. In quest'occasione ha ricordato che Jenisch e Sinti svizzeri – nomadi o sedentari – sono riconosciuti come minoranze nazionali ai sensi della Convenzione quadro. Questo punto è stato ribadito nel febbraio del 2017 nel quarto rapporto della Svizzera sull'attuazione della Convenzione quadro.

Il senso iniziale del riconoscimento nel 1998 (ratifica della Convenzione quadro) dei «nomadi» come minoranza nazionale era essenzialmente di preservare lo stile di vita itinerante praticato in Svizzera dagli Jenisch e dai Sinti. Nel 2015 alcune organizzazioni Rom hanno depositato una domanda chiedendo che anche i Rom svizzeri, che sono sedentari, venissero riconosciuti come minoranza nazionale. È stata inoltrata anche una domanda per il riconoscimento del romanì (romanés) come lingua minoritaria in seno alla Carta europea delle lingue regionali o minoritarie. L'Amministrazione federale esamina attualmente se i criteri stabiliti nella dichiarazione interpretativa della Svizzera per il riconoscimento come minoranza nazionale ai sensi della Convenzione quadro sono soddisfatti nel caso dei Rom. Le prossime tappe consisteranno nel raccogliere tutte le informazioni necessarie per valutare la situazione in modo oggettivo e con cognizione di causa. Inoltre, il Consiglio federale si è detto disponibile a esaminare la questione

⁸⁶ Cfr. raccomandazioni 122.14 e 122.17.

⁸⁷ Il dialogo è stato avviato nel 2012 con i partner chiave nel campo dell'integrazione degli stranieri e comprende tre sezioni: «Al lavoro», «Nella prima infanzia» e «Nella vita quotidiana».

⁸⁸ www.dialog-integration.ch.

⁸⁹ È una piattaforma creata per promuovere il dialogo tra le tre principali comunità religiose in Svizzera, cioè quella cristiana, ebraica e musulmana.

⁹⁰ Cfr. raccomandazione 122.20.

del riconoscimento del romanì nel quadro del prossimo rapporto periodico della Svizzera sull'attuazione della Carta europea delle lingue.

8. ORIENTAMENTO SESSUALE E IDENTITÀ DI GENERE

La revisione del diritto di adozione approvata dal Parlamento il 17 giugno del 2016 prevede che in futuro, oltre all'adozione del figlio del coniuge in una coppia sposata, le persone che vivono in un'unione domestica registrata o le coppie di fatto potranno adottare il figlio del partner (eterosessuale o omosessuale)⁹¹.

In un rapporto del 25 marzo 2015 il Consiglio federale ha esaminato la questione della modernizzazione del diritto di famiglia ed è giunto alla conclusione che è necessario legiferare sull'«equiparazione dell'unione domestica registrata al matrimonio o l'estensione del matrimonio alle coppie dello stesso sesso»⁹². Le commissioni degli affari giuridici delle due camere del Parlamento hanno nel frattempo deciso di dare seguito all'iniziativa parlamentare 13.468 «Matrimonio civile per tutti» e presenteranno proposte per attuarla. Inoltre, le coppie omosessuali in unione domestica registrata possono portare uno stesso cognome dal 1° gennaio del 2013.

Per quanto riguarda l'identità di genere, il Consiglio federale ha espresso la propria disponibilità ad analizzare la questione della tutela giuridica delle persone transgender⁹³ e a esaminare in questo contesto la questione dell'attuazione delle raccomandazioni della risoluzione 2048 (2015) del Consiglio d'Europa⁹⁴. Sul tema delle persone transgender l'Ufficio federale dello stato civile (UFSC) ha pubblicato un parere giuridico⁹⁵ nel quale chiede alle autorità cantonali dello stato civile di non esigere interventi chirurgici di sterilizzazione o di costruzione degli organi genitali del sesso opposto quale condizione per il riconoscimento giuridico del cambiamento di sesso. In esso si pronuncia anche contro l'imposizione dello scioglimento del matrimonio o dell'unione domestica registrata contro la volontà delle persone interessate⁹⁶.

Nei casi di intersessualità, secondo la legge in vigore l'eventuale rettifica dell'indicazione del sesso nel registro dello stato civile deve di principio essere disposta anch'essa dal giudice, su richiesta dei genitori del bambino interessato⁹⁷ o delle autorità cantonali di sorveglianza dello stato civile⁹⁸. La decisione sarà successivamente iscritta nel registro dello stato civile e la menzione riguardante il sesso sarà modificata. L'UFSC ha adottato comunicazioni ufficiali che stabiliscono le condizioni per la rettifica d'ufficio dell'iscrizione da parte delle autorità dello stato civile e per la rettifica da parte del giudice⁹⁹ e che mirano a semplificare le procedure di

⁹¹ Le nuove disposizioni entreranno in vigore il 1° gennaio del 2018.

⁹² Rapporto adottato il 25 marzo 2015 in risposta al postulato Fehr (12.3607) «Un diritto civile e in particolare un diritto di famiglia coerente e moderno».

⁹³ Risposta all'interpellanza Fiala 15.3521 «Transgender people. Coerenza della legislazione e della prassi svizzere con la risoluzione 13742 del Consiglio d'Europa».

⁹⁴ L'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa ha adottato il 22 aprile del 2015 la risoluzione 2048 «La discriminazione nei confronti delle persone transgender in Europa». La citata risoluzione invita gli Stati membri a istituire procedure rapide, trasparenti e accessibili, basate sull'autodeterminazione, che consentano alle persone transgender di cambiare nome e sesso; li invita ad abolire l'obbligo legale della sterilizzazione e di altri trattamenti medici e a stralciare le disposizioni che limitano il diritto delle persone transgender di restare sposate dopo il riconoscimento del cambiamento di genere.

⁹⁵ Parere giuridico dell'UFSC: Transessualità, 1° febbraio 2012.

⁹⁶ La prassi delle autorità svizzere proposta nel citato parere giuridico del 1° febbraio 2012 è stata citata e approvata dalla Corte europea dei diritti umani. Cfr. la sentenza Hämäläinen c. Finlandia del 16 luglio 2014 (ricorso n. 37359/09) e la sentenza Y.Y. c. Turchia del 10 marzo 2015 (ricorso n. 14793/08), § 43, e l'opinione concordante dei giudici Keller e Spano, § 24.

⁹⁷ Art. 42 cpv. 1 CC.

⁹⁸ Art. 42 cpv. 2 CC.

⁹⁹ Le comunicazioni ufficiali terminano come segue: «Nel delicato ambito dell'accertamento del sesso e della definizione e modifica dei nomi del neonato che eventualmente ne risulta, le autorità operanti nel settore dello stato civile danno prova di diligenza, cortesia e sensibilità. Da una parte [...], aiutano gli interessati a iscrivere il nuovo sesso accertato e i nuovi nomi in modo rapido e senza complicazioni burocratiche. Dall'altra [...], devono provvedere affinché il giudice disponga, per quanto necessario, delle migliori conoscenze specializzate e la sua sentenza sia poi documentata il più rapidamente possibile nel registro dello stato civile. Le autorità operanti nel settore dello stato civile sono consapevoli del fatto che per ogni singolo caso occorre trovare una soluzione buona

modifica¹⁰⁰. Attualmente si sta inoltre riflettendo sull'introduzione di una legge che preveda una procedura semplificata per il cambiamento del sesso nel registro dello stato civile¹⁰¹.

Sul piano penale, il Parlamento ha deciso di dare seguito a un'iniziativa parlamentare¹⁰² che mira a estendere il campo d'applicazione dell'articolo 261^{bis} CP alla discriminazione basata sull'orientamento sessuale. Il termine imposto per esaminare l'iniziativa è stato prorogato fino alla sessione primavera 2019.

B. DIRITTO ALLA VITA, DIVIETO DELLA SCHIAVITÀ E DELLA TORTURA

1. LOTTA ALLA TRATTA DEGLI ESSERI UMANI E ALLO SFRUTTAMENTO SESSUALE

Dal 2012 la strategia della Svizzera nella lotta alla tratta degli esseri umani è definita in piani d'azione nazionali che sono coordinati e redatti dall'ufficio centrale del Servizio di coordinazione contro la tratta di esseri umani e il traffico di migranti (SCOTT), integrato nell'Ufficio federale di polizia (fedpol), che riunisce tutti gli attori svizzeri (servizi federali e cantionali, altre organizzazioni) operanti in questo campo. Il piano d'azione nazionale 2017-2020 prende in considerazione le raccomandazioni che il Consiglio d'Europa ha indirizzato alla Svizzera il 30 novembre 2015, dopo l'esame dell'attuazione da parte della Svizzera della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani¹⁰³.

Il 17 marzo del 2017 il Parlamento ha autorizzato il Consiglio federale a ratificare il protocollo del 2014 dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) contro il lavoro forzato, nel quale si affronta il tema della tratta degli esseri umani. Il processo di ratifica si svolgerà nell'estate del 2017, dopo la scadenza del termine referendario.

Le risorse finanziarie destinate alla lotta contro la tratta di esseri umani sono di vario ordine. In primo luogo, i Cantoni versano un finanziamento per l'aiuto alle vittime sotto l'egida della LAV¹⁰⁴. I Cantoni provvedono alla creazione di centri di consulenza privati o pubblici indipendenti nel loro settore d'attività¹⁰⁵. Inoltre, diverse ONG specializzate nell'aiuto alle vittime della tratta di esseri umani hanno stipulato contratti di prestazioni con vari Cantoni, che le indennizzano per l'aiuto e il sostegno fornito alle vittime della tratta. Infine, il 1° gennaio 2014 e il 1° gennaio 2016 sono entrate in vigore due ordinanze che consentono alla Confederazione di concedere aiuti finanziari alle ONG specializzate nell'aiuto alle vittime della tratta di esseri umani e alle ONG attive nella prevenzione della criminalità legata alla prostituzione¹⁰⁶. Per sensibilizzare maggiormente al

ed equa che soddisfi le esigenze degli interessati». Comunicazioni ufficiali UFSC n. 140.15 del 1° febbraio 2014: *Intersessualità: Iscrizione e modifica del sesso e dei nomi nel registro dello stato civile*.

¹⁰⁰ Cfr. la risposta del Consiglio federale alla domanda John-Calame (13.5300) *Intergenre. Eviter la stigmatisation*. Cfr. anche il parere n. 20/2012 della CNE, nota a piè di pagina n. 3, pag. 16.

¹⁰¹ Cfr. i comunicati stampa del Consiglio federale «Il Consiglio federale intende rafforzare in modo mirato la tutela dalla discriminazione» del 25 maggio 2016 e «Persone con caratteristiche sessuali ambigue: promuovere la sensibilità» del 6 luglio 2016; postulato Naef 12.3543 «Rapporto sul diritto in materia di protezione dalla discriminazione».

¹⁰² Iniziativa parlamentare Reynard 13.407 «Lottare contro le discriminazioni basate sull'orientamento sessuale».

¹⁰³ Cfr. raccomandazioni 122.27, 122.30, 122.31, 123.68, 122.32 e 122.34.

¹⁰⁴ Cfr. raccomandazione 123.66.

¹⁰⁵ Cfr. raccomandazione 123.67.

¹⁰⁶ Ordinanza sulle misure di prevenzione dei reati in materia di tratta di esseri umani (RS 311.039.3) e ordinanza sulle misure di prevenzione dei reati in materia di prostituzione (RS 311.039.4). In virtù dell'ordinanza sulle misure di prevenzione dei reati in materia di tratta di esseri umani, la Confederazione ha accordato 361 000 CHF nel 2015 e 325 000 CHF nel 2016 per sostenere progetti e organizzazioni specializzati nell'aiuto alle vittime della tratta di esseri umani. Il DFGP e il DFAE finanziano diversi progetti di incontri tra esperti e contribuiscono così a potenziare le competenze dei collaboratori della Confederazione, in particolare delle autorità di polizia, in questo settore.

problema dello sfruttamento sessuale degli esseri umani¹⁰⁷, la Svizzera sostiene in particolare progetti circoscritti a uno o più gruppi target¹⁰⁸.

Le misure di protezione delle vittime si prefiggono di: identificare le persone sfruttate, aiutarle a uscire dalla situazione di sfruttamento e a far valere i loro diritti, prestare loro assistenza, regolarizzare la loro situazione di soggiorno, proteggerle dagli autori dei reati e reintegrarle nella società. Il perseguimento penale degli autori dei reati¹⁰⁹ è generalmente di competenza delle autorità cantonali; le procedure possono dunque variare da un Cantone all'altro. In molti Cantoni sono stati istituiti tavole rotonde e altri meccanismi di coordinamento. Le misure strategiche della Confederazione in questo settore sono incentrate sul miglioramento del coordinamento delle procedure a livello nazionale e internazionale, sulla cooperazione internazionale di polizia, sulla formazione di specialisti nei corpi di polizia cantonali e sulla creazione di gruppi d'inchiesta specializzati. Il diritto penale svizzero prevede, in questa materia, pene privative della libertà considerevoli che vanno fino a 20 anni di reclusione.

Dal 2011 al 2015 il 50 per cento delle vittime della tratta identificate in Svizzera proveniva da Ungheria, Romania, Thailandia e Bulgaria, secondo le statistiche criminali di polizia. La Svizzera s'impegna pertanto a rafforzare anzitutto la cooperazione con questi Paesi¹¹⁰. Nel 2015 la Svizzera ha avviato con la Romania una cooperazione di polizia condotta sotto la direzione di fedpol per garantire una migliore gestione delle conoscenze, potenziare lo scambio di informazioni e fornire mezzi logistici e informatici alle autorità rumene. Nel 2017 Svizzera e Ungheria hanno dato il via a un progetto per la creazione di un meccanismo di riferimento transnazionale. Nel quadro del contributo svizzero all'allargamento dell'Unione europea, il 1° luglio 2004 è stato avviato un progetto per migliorare la cooperazione tra la Svizzera e la Bulgaria in materia di lotta alla tratta di esseri umani¹¹¹. Infine, grazie al distaccamento dal 2014 di un addetto di polizia svizzero in Thailandia è stata potenziata la cooperazione tra le autorità inquirenti dei due Paesi¹¹².

2. PREVENZIONE DELLA TORTURA E ALTRE PENE O TRATTAMENTI CRUDELI, INUMANI O DEGRADANTI

Sulla base delle disposizioni generali che considerano crimini le violazioni della vita, dell'integrità fisica e psichica e della libertà, il CP punisce tutti gli atti di tortura, anche in mancanza di una definizione specifica. La Svizzera non ritiene pertanto necessario introdurre una definizione di «tortura» nel suo ordinamento giuridico vigente, che considera sufficiente nella materia oggetto d'esame.

Il Codice di procedura penale (CPP) prevede il ricorso all'uso della forza soltanto quale mezzo estremo e per eseguire provvedimenti coercitivi. L'intervento deve inoltre essere proporzionato. In caso contrario, l'uso eccessivo della forza è punito dal CP (lesioni personali o omicidio se la forza usata ha provocato la morte). In questi casi può essere esposta denuncia direttamente al Ministero pubblico, senza passare attraverso la polizia¹¹³.

¹⁰⁷ Cfr. raccomandazione 122.33.

¹⁰⁸ P. es. fino al 2015 la Confederazione ha sostenuto il servizio ECPAT (End Child Prostitution, Child Pornography and Trafficking of Children for sexual purposes) della fondazione Protezione dell'infanzia Svizzera, in stretta collaborazione con le autorità di perseguimento penale, i governi, le aziende private e soprattutto il settore del turismo così come le organizzazioni per la protezione dell'infanzia. Nel campo della prevenzione e della lotta al turismo sessuale ai danni di minori, questo progetto era incentrato su una campagna di sensibilizzazione del settore del turismo svizzero.

¹⁰⁹ Cfr. raccomandazioni 122.28 e 122.29.

¹¹⁰ Cfr. raccomandazione 123.69.

¹¹¹ Lo scopo del progetto è elaborare linee guida bilaterali in materia di identificazione, protezione, assistenza e reintegrazione delle vittime della tratta di esseri umani. Nell'ambito di questa collaborazione il DFAE ha sostenuto un progetto dell'Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM) a Budapest.

¹¹² La buona cooperazione ha consentito di smantellare un'importante rete attiva nella tratta di esseri umani a scopo di prostituzione forzata. Le prime azioni penali sono state intentate in Svizzera nell'ottobre del 2014.

¹¹³ Cfr. raccomandazione 122.39.

Le «Regole di Bangkok»¹¹⁴ non si spingono oltre i requisiti fissati dalle *Regole penitenziarie europee* già applicate dalla Svizzera¹¹⁵. Il rispetto delle «Regole di Bangkok» è assicurato quindi dalla regolamentazione in vigore. Tuttavia, a livello attuativo sorgono dei nodi critici, poiché i diritti e le esigenze specifiche delle donne non sono sempre tenuti in considerazione in maniera adeguata, soprattutto nel caso della carcerazione preventiva.

C. AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA E PROCESSO EQUO

La lotta al terrorismo e la lotta alla criminalità transnazionale sono obiettivi prioritari della Svizzera nel contesto internazionale attuale¹¹⁶. Il 18 settembre del 2015 la Svizzera ha adottato una strategia nazionale per la lotta al terrorismo¹¹⁷. In risposta alle sfide derivanti dalle minacce del terrorismo, negli ultimi anni la Svizzera ha inoltre potenziato il suo dispositivo legislativo in questo ambito. La legge federale che vieta i gruppi «Al-Qaida» e «Stato islamico» nonché le organizzazioni associate, legge che bandisce non solo le attività di questi gruppi, ma anche qualsiasi azione intrapresa per sostenerli (sostegno finanziario, propaganda, reclutamento di nuovi adepti ecc.) è entrata in vigore il 1° gennaio del 2015¹¹⁸. Il 26 giugno del 2016 il Consiglio federale ha incaricato il DFGP di elaborare modifiche della legislazione nazionale che consentano alle autorità competenti di adottare misure preventive di polizia attraverso cui impedire la partenza di simpatizzanti jihadisti verso le zone di guerra¹¹⁹.

La lotta alla criminalità organizzata, come quella al terrorismo, richiede una stretta collaborazione e coordinazione tra autorità federali e cantonali. A livello federale, la Polizia giudiziaria federale (PGF) integrata nella fedpol conduce indagini preliminari e procedure giudiziarie su mandato del procuratore federale negli ambiti di competenza della Confederazione¹²⁰. Fedpol, con i suoi rapporti sulla criminalità organizzata, sostiene le autorità di perseguimento penale della Confederazione e dei Cantoni. La Svizzera, infine, dispone di un Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS) che riceve, analizza e trasmette alle autorità inquirenti le segnalazioni degli intermediari finanziari riguardanti il sospetto di riciclaggio di denaro, finanziamento del terrorismo, valori patrimoniali di illecita provenienza e organizzazioni criminali.

La protezione legale dalla discriminazione e le sue modalità sono parte integrante della formazione giuridica in Svizzera¹²¹. A maggio del 2016, prendendo atto dello studio «L'accès à la justice en cas de discrimination – Der Zugang zur Justiz in Diskriminierungsfällen» (accesso alla giustizia in casi di discriminazione) condotto dal CSDU per conto di diversi uffici della Confederazione, il Consiglio federale ha affermato che sensibilizzare le persone interessate in merito alle possibilità di protezione e consulenza è un compito permanente di cui preferibilmente ci si deve occupare in modo specifico, in base al tipo di discriminazione cui si è confrontati. Anche la gestione della diversità e le questioni riguardanti la protezione dalla discriminazione

¹¹⁴ Regole delle Nazioni Unite relative al trattamento delle donne detenute e alle misure non privative della libertà per le donne che delinquono («Regole di Bangkok»).

¹¹⁵ Cfr. raccomandazione 123.78.

¹¹⁶ Cfr. raccomandazione 122.40.

¹¹⁷ La Strategia della Svizzera per la lotta al terrorismo è disponibile su Internet. Il coordinamento degli sforzi è affidato dall'autunno del 2014 alla task force TETRA (Terrorism Tracking), che riunisce tutti i servizi federali interessati, come pure i comandi di diverse polizie cantonali. Questa task force, che coordina i casi e ottimizza gli strumenti antiterrorismo, è stata trasformata in una struttura fissa e dunque istituzionalizzata all'inizio del 2017.

¹¹⁸ In applicazione di questa legge e dell'articolo del CP che punisce qualsiasi sostegno e partecipazione a un'organizzazione criminale (art. 260^{ter} CP), nel 2015 e 2016 sono stati avviati procedimenti penali contro diverse persone.

¹¹⁹ La prevenzione dell'estremismo violento è un'altra priorità dell'impegno internazionale della Svizzera, che opera sotto l'egida del Piano d'azione di politica estera per prevenire l'estremismo violento. Questo Piano, adottato nell'aprile del 2015, sarà integrato entro la fine del 2017 da un Piano d'azione nazionale contro la radicalizzazione e l'estremismo violento.

¹²⁰ Criminalità transfrontaliera organizzata, che comprende il crimine organizzato e la criminalità economica, e richieste di assistenza giudiziaria internazionale per esempio nel settore del crimine organizzato.

¹²¹ Cfr. raccomandazione 122.38.

sono parte integrante della formazione e del perfezionamento della polizia. I Cantoni, ai quali nel sistema federale svizzero sono demandate competenze di polizia, hanno sviluppato diverse forme di cooperazione, tra cui le scuole di polizia comuni. La formazione di base dispensata in queste scuole sensibilizza i futuri agenti di polizia non solo su questioni etiche, ma anche su come affrontare culture diverse, minoranze etniche, gli aspetti legati alla migrazione e i diritti umani¹²². Psicologia, etica di polizia e diritti umani sono quindi parte integrante dell'esame di professione di agente di polizia e assorbono più di un terzo delle ore previste. I seminari di formazione continua organizzati dall'Istituto svizzero di polizia (ISP) a Neuchâtel trattano regolarmente questi temi.

D. DIRITTO DI CERCARE ASILO

Il Consiglio federale intende accelerare notevolmente lo svolgimento delle procedure di asilo garantendo sempre la conformità ai principi dello Stato di diritto. Il 60 per cento delle procedure dovrà pervenire a una decisione esecutiva entro un termine massimo di 140 giorni, anche in caso di esecuzione dell'allontanamento. Queste procedure saranno svolte in centri federali d'asilo. Per garantire il rispetto delle garanzie procedurali definite nella Costituzione, la protezione giuridica dei richiedenti l'asilo sarà ampliata e questi avranno diritto alla consulenza di un rappresentante legale. Queste garanzie procedurali si applicano anche ai minori. La rappresentanza favorisce infatti la comprensione e l'accettazione delle decisioni da parte dei richiedenti l'asilo e costituisce quindi un elemento chiave della velocizzazione delle procedure¹²³. La riforma è stata accettata nella votazione popolare del 5 giugno 2016: il Consiglio federale deciderà ora in merito alla sua entrata in vigore¹²⁴.

E. LIBERTÀ DI PENSIERO, DI COSCIENZA E DI RELIGIONE, D'ESPRESSIONE, DI RIUNIONE E DI ASSOCIAZIONE

Il principio fondamentale della libertà di religione¹²⁵ è sancito dall'articolo 15 della Costituzione federale e dall'articolo 9 della CEDU¹²⁶. Come gli altri diritti fondamentali, la libertà di religione può essere limitata entro i limiti di cui all'articolo 36 della Costituzione¹²⁷.

Il Tribunale federale si è pronunciato nel 2013 e nel 2015 su casi che coinvolgevano scolari musulmani a Bürglen (Cantone di Turgovia) e a St. Margrethen (Cantone di San Gallo), affermando che il divieto di indossare il velo a scuola costituisce una violazione della libertà di religione. La Corte europea dei diritti umani ha asserito che facendo prevalere l'obbligo per i

¹²² Cfr. raccomandazioni 123.43, 123.44 e 123.48.

¹²³ I rapporti conclusivi sulla valutazione della fase di prova che è stata condotta nel Cantone di Zurigo dal 1° luglio 2014 al 31 agosto 2015 confermano che la rappresentanza giuridica ha un impatto positivo sull'accettazione delle decisioni. Nel quadro di due conferenze nazionali in materia di asilo organizzate il 21 gennaio 2013 e il 28 marzo 2014, il Governo federale, i Cantoni e i rappresentanti delle città e dei Comuni hanno convenuto di collaborare all'implementazione di procedure d'asilo accelerate.

¹²⁴ Il Consiglio federale ha adottato il progetto di riforma il 3 settembre 2014 e ha sottoposto la revisione al Parlamento, che l'ha approvata durante la sessione autunnale 2015 dopo avervi apportato alcune modifiche. Contro il progetto per procedure d'asilo velocizzate è stato lanciato un referendum; il 5 giugno 2016 il popolo ha però accettato la riforma con il 66,8 % dei voti.

¹²⁵ Cfr. raccomandazioni 123.62 e 123.63.

¹²⁶ Secondo l'art. 15 Cost. «ognuno ha il diritto di scegliere liberamente la propria religione e le proprie convinzioni filosofiche e di professarle individualmente o in comunità». L'art. 15 Cost. garantisce inoltre a ogni persona il «diritto di aderire a una comunità religiosa, di farne parte e di seguire un insegnamento religioso» e precisa che «nessuno può essere costretto ad aderire a una comunità religiosa o a farne parte, nonché a compiere un atto religioso o a seguire un insegnamento religioso».

¹²⁷ La limitazione deve essere fondata su una base legale ed essere giustificata da un interesse pubblico o da esigenze di tutela di diritti fondamentali altrui. Deve essere proporzionata allo scopo perseguito e non deve violare l'essenza del principio fondamentale. La convinzione interiore della libertà di religione è protetta in maniera assoluta. Per contro, lo Stato ha il diritto di limitare certe pratiche religiose (convinzione esterna).

bambini di seguire tutte le attività scolastiche e la piena integrazione sull'interesse privato dei richiedenti di non far frequentare alle figlie i corsi di nuoto «misti» per motivi religiosi, le autorità svizzere non hanno superato il margine di apprezzamento considerevole di cui godono nel caso in esame, che riguarda l'istruzione obbligatoria¹²⁸.

La questione del velo integrale è al centro di un dibattito politico soprattutto da quando la popolazione ticinese ha votato (autunno 2013) in favore dell'introduzione nella Costituzione del Cantone del Ticino del divieto di indossare il velo integrale nei luoghi pubblici, che è entrato in vigore il 1° luglio 2016¹²⁹.

Oltre che dalle disposizioni degli strumenti dell'ONU, tra cui il *Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici* (Patto II), in Svizzera la libertà di espressione è garantita dall'articolo 16 della Costituzione federale e dall'articolo 10 della CEDU. Non vale tuttavia in maniera assoluta e può essere limitata secondo i termini dell'articolo 36 della Costituzione, dell'articolo 10 paragrafo 2 della CEDU e dell'articolo 19 paragrafo 3 del Patto II: la restrizione deve fondarsi su una base legale, perseguire uno scopo legittimo e rispettare il principio della proporzionalità. La normativa e la prassi svizzere sono compatibili anche con i principi enunciati nel commento generale n. 34 del Comitato dei diritti umani, che non emana nuove norme, ma precisa l'interpretazione dell'articolo 19 del Patto II¹³⁰.

Regolarmente si riaccende in Svizzera il dibattito sulla compatibilità dell'articolo 261^{bis} del CP – che considera reati diverse forme di discriminazione razziale o per motivi religiosi – con la libertà di espressione. Secondo il citato articolo, è punibile chi esprime pubblicamente determinate opinioni che ledono o minacciano altri beni giuridici. La norma ammette quindi un apprezzamento diverso dei singoli casi, nel rispetto dei principi della libertà d'espressione¹³¹.

Nella sentenza *Perinçek c. Svizzera* del 15 ottobre 2015 la Grande Camera della Corte europea dei diritti dell'uomo ha constatato una violazione dell'articolo 10 della CEDU e ha concluso che la condanna del richiedente in applicazione dell'articolo 261^{bis} capoverso 4 CP per negazione del genocidio armeno costituiva una violazione della Convenzione. La Corte EDU non ha rimesso in discussione la compatibilità dell'articolo 261^{bis} CP con l'articolo 10 della CEDU in quanto tale, ammettendo al contrario che la norma penale in questione costituisce una base legale sufficiente per reprimere la negazione dei genocidi. Pur criticando l'applicazione della legge nel caso in esame, la sentenza della Corte lascia spazio a casi di applicazione nei quali una condanna parrebbe compatibile con la libertà di espressione.

F. PARTECIPAZIONE ALLA VITA POLITICA E DIRITTO DI VOTO

Dal 2000 la Confederazione e i Cantoni portano avanti congiuntamente il processo di digitalizzazione dei diritti politici e l'introduzione graduale del voto elettronico per votazioni ed elezioni. Il voto per corrispondenza istituito in Svizzera da decenni rappresenta una sorta di voto a distanza. L'introduzione del voto elettronico è l'evoluzione logica dei canali di voto nell'era della digitalizzazione per rispondere alle esigenze di una società sempre più mobile. Nel terzo rapporto sul voto elettronico pubblicato nel 2013 il Consiglio federale ha definito le esigenze della sua estensione su ampia scala. Le basi legali, rivedute conformemente alla strategia definita, sono entrate in vigore il 15 gennaio 2014. Nel frattempo quattordici Cantoni hanno proposto il

¹²⁸ Corte europea dei diritti umani, sentenza *Osmanoğlu e Kocabaş c. Svizzera* del 10 gennaio 2017 (ricorso n. 29086/12), § 105.

¹²⁹ La modifica della Costituzione del Ticino è stata approvata dal Consiglio nazionale e dal Consiglio degli Stati nel marzo del 2015, dopo una proposta in tal senso del Consiglio federale. Nella sua presa di posizione, quest'ultimo si è basato su una sentenza del 1° luglio 2014 della Corte europea dei diritti dell'uomo che validava una legge francese sul divieto di portare il velo integrale nei luoghi pubblici (sentenza S.A.S. c. Francia, Grande Camera, ricorso n. 43835/11).

¹³⁰ Cfr. raccomandazione 123.64.

¹³¹ Cfr. raccomandazione 123.65.

voto elettronico in occasione delle votazioni federali¹³². Sono state inoltre adottate misure per incentivare l'interesse e la partecipazione politica dei giovani e avviarli all'esercizio della democrazia diretta (p. es. sostegno finanziario a progetti di simulazione degli organi parlamentari).

G. LAVORO

Dal 2010 la differenza tra il tasso di disoccupazione femminile e il tasso di disoccupazione maschile si è praticamente azzerata in Svizzera (da +0,8 % a +0,1 %). Il tasso dei salari bassi è leggermente aumentato tra gli uomini, passando dal 5,2 per cento nel 1996 al 5,9 nel 2010, mentre il corrispondente tasso per le donne è sceso dal 23 al 18,4 per cento nello stesso periodo.

Sin dall'avvio della carriera professionale le donne sono pagate meno dei colleghi uomini, senza che vi sia alcuna giustificazione oggettiva. Questo scarto salariale tra i sessi è dovuto in parte a effetti strutturali legati al profilo individuale (età, formazione e anni di servizio), alle caratteristiche della posizione occupata all'interno dell'azienda e al settore d'attività. Per il resto, la disparità salariale rimane inspiegabile. Nel settore privato le donne hanno percepito in media il 19,5 per cento in meno dei colleghi uomini (dato riferito al 2014; nel 2010 lo scarto era del 23,6 %). Analizzando le differenze salariali emerge che il 39,1 per cento è del tutto ingiustificato. Nel settore pubblico (Confederazione, Cantoni e Comuni), il divario retributivo tra donne e uomini ammontava mediamente al 16,6 per cento nel 2014 (2012: 16,5 %), di cui il 41,7 per cento non era spiegabile¹³³. Il Consiglio federale ha dunque iscritto la lotta alla disparità salariale nei suoi due programmi di legislatura successivi (2011-2015 e 2015-2019)¹³⁴. Nel 2015 e nel 2016 il DFI ha organizzato due incontri nazionali per promuovere la parità salariale nel settore pubblico. Dall'incontro del 6 settembre 2016, 30 Cantoni e Comuni, come anche la Confederazione, hanno firmato la Carta per la parità salariale nel settore pubblico. La Carta riafferma la volontà di attuare il principio costituzionale del diritto a un salario uguale per un lavoro di uguale valore. La legge federale sugli acquisti pubblici precisa che il rispetto della parità salariale uomo/donna è una condizione per la partecipazione delle aziende che forniscono prestazioni alla Confederazione¹³⁵. Questo vale anche per i Cantoni e altri enti aggiudicatori¹³⁶. Nell'intento di migliorare la realizzazione delle pari opportunità il Consiglio federale, nell'ambito della revisione della legge federale sulla parità dei sessi (LPar) messa in consultazione nel mese di ottobre 2016, vuole imporre alle imprese con almeno 50 dipendenti l'obbligo legale di analizzare la loro prassi salariale ogni quattro anni e di sottoporla alla verifica di un organismo di controllo esterno.

In Svizzera il congedo di paternità non è previsto per legge: nell'aprile del 2016 il Parlamento ha deciso di non dare seguito a un'iniziativa parlamentare che chiedeva di introdurre un congedo di paternità retribuito di due settimane. In risposta al rifiuto del Parlamento, nel maggio del 2016 è

¹³² Fino a 160 000 elettori hanno potuto votare o eleggere per via elettronica (stato: 31 dicembre 2016). Tutti i Cantoni che partecipano al progetto offrono il canale del voto elettronico agli Svizzeri residenti all'estero. Altri Cantoni hanno esteso questa possibilità ad altri cittadini, per esempio i Cantoni di Ginevra e Neuchâtel, dove fino al 30 % degli elettori ha la possibilità di votare attraverso Internet, o il Cantone di Basilea-Città, nel quale le persone disabili possono registrarsi per avvalersi del voto elettronico.

¹³³ Si veda la Rilevazione svizzera della struttura dei salari 2014 dell'Ufficio federale di statistica.

¹³⁴ Cfr. raccomandazioni 122.21, 122.22, 122.23, 122.24 e 122.25.

¹³⁵ Dal 2016 le aziende devono fornire la prova della parità salariale per qualsiasi acquisto pubblico a partire da un certo importo.

¹³⁶ Il Concordato intercantionale sugli appalti pubblici (CIAP) disciplina in modo trasparente la procedura di aggiudicazione delle commesse di forniture, delle commesse di prestazioni di servizio e delle commesse edili delle autorità pubbliche e delle imprese da esse dipendenti. Il Concordato si prefigge l'apertura del mercato degli acquisti pubblici dei Cantoni, dei Comuni e degli altri enti cui sono demandati compiti cantonali o comunali. Il rispetto della parità salariale tra donne e uomini non è ancora iscritto formalmente nel Concordato, ma è già attuato dalla maggior parte dei Cantoni. Questa lacuna giuridica dovrebbe presto essere colmata nel quadro dell'armonizzazione delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici tra la Confederazione e i Cantoni.

stata depositata un'iniziativa popolare che chiedeva di istituire un congedo di paternità retribuito, sancito per legge, di almeno quattro settimane. Il termine per la raccolta delle firme scade a novembre del 2017.

H. LIVELLO DI VITA SUFFICIENTE

In linea con la Strategia nazionale di lotta alla povertà adottata nel marzo del 2010, il Consiglio federale ha approvato, il 15 maggio del 2013, il Programma nazionale di prevenzione e lotta alla povertà 2014-2018¹³⁷. Il Governo federale intende così rendere più efficaci le misure di prevenzione e di lotta alla povertà in essere e assicurare un migliore coordinamento delle stesse grazie a una più stretta collaborazione tra i vari attori coinvolti¹³⁸.

La Svizzera si impegna attivamente per l'adozione dell'Agenda 2030 per uno sviluppo sostenibile adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite nel settembre del 2015. L'attuazione degli obiettivi in essa definiti costituisce una priorità della cooperazione internazionale della Svizzera. I programmi di cooperazione allo sviluppo della Svizzera seguono un approccio fondato sui diritti umani: aiutano gli Stati a rispettare meglio i loro obblighi in questa materia e a consapevolizzare maggiormente i cittadini in merito ai loro diritti e alla necessità di impegnarsi affinché vengano rispettati. Per quanto riguarda più nello specifico il diritto allo sviluppo¹³⁹, la Svizzera segue attivamente i dibattiti in corso a livello internazionale e multilaterale. Ritiene che il diritto allo sviluppo non è un diritto collettivo di un gruppo di Paesi rispetto ad altri e che spetta a ogni singolo Stato rispettare i diritti umani della sua popolazione, quindi anche il diritto allo sviluppo.

L'obiettivo di una quota di aiuto pubblico allo sviluppo (APS) pari allo 0,5 per cento del reddito nazionale lordo (RNL) è stato raggiunto nel periodo 2014-2016. Tuttavia, in seguito alle misure di risparmio decise nel quadro del programma di stabilizzazione 2017-2019, mantenere questo obiettivo a medio termine non è garantito. Il messaggio concernente la cooperazione internazionale 2017-2020 del 17 febbraio 2016, che definisce il quadro finanziario e strategico della cooperazione internazionale della Svizzera per i prossimi anni, si riferisce a una quota APS orientata allo 0,48 per cento. Si tratta tuttavia di un valore indicativo che può variare in funzione delle fluttuazioni dell'RNL e dei costi in materia di asilo, che nel 2016 rappresentavano quasi un quinto dell'APS. A titolo esemplificativo si precisa che il rapporto APS/RNL si attesta allo 0,54 per cento nel 2016, mentre la spesa della Confederazione per la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario è pari allo 0,39 per cento dell'RNL. Una quota APS dello 0,7 per cento è l'obiettivo riaffermato nel messaggio citato sopra ed è anche l'obiettivo a lungo termine riconosciuto dalla Svizzera, che in questo modo ribadisce la sua adesione a un obiettivo internazionale, come impegno politico e morale¹⁴⁰.

I. DIRITTI UMANI E SETTORE PRIVATO

La Svizzera si impegna per la tutela dei diritti umani nelle attività economiche e promuove il rispetto dei diritti umani da parte delle imprese con sede in Svizzera¹⁴¹. Nel 2012 il Parlamento ha incaricato il Consiglio federale di presentare un rapporto su una strategia di attuazione in Svizzera dei Principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani¹⁴². In questo contesto, in seguito alle consultazioni svolte presso l'economia privata, la società civile e il mondo scientifico,

¹³⁷ Il Programma, per il quale sono stati stanziati 9 mio. CHF, è realizzato dall'UFAS in collaborazione con i Cantoni, le città, i Comuni, partner sociali e ONG.

¹³⁸ Cfr. raccomandazione 122.45.

¹³⁹ Cfr. raccomandazione 123.83.

¹⁴⁰ Cfr. raccomandazione 123.84.

¹⁴¹ In linea con l'impegno volontario assunto al riguardo dalla Svizzera conformemente alla risoluzione 60/251 dell'Assemblea generale, che istituisce il Consiglio dei diritti umani, nonché nel quadro della candidatura della Svizzera al Consiglio dei diritti umani per il periodo 2016-2018.

¹⁴² Risposta al postulato von Graffenried 12.3503 «Una strategia Ruggie per la Svizzera».

la Svizzera ha adottato il 9 dicembre 2016 un piano d'azione nazionale per l'attuazione dei citati principi. Il piano nazionale illustra le aspettative del Governo nei confronti delle imprese svizzere riguardo alle loro attività in Svizzera e all'estero. Prevede una serie di misure giuridicamente non vincolanti, completate se necessario da prescrizioni legali complementari¹⁴³. Il piano si articola in 50 strumenti di politica e mira a rafforzare la collaborazione e la coerenza delle politiche tra i vari servizi governativi. Centrato inizialmente sul periodo 2016-2019, sarà riesaminato e aggiornato ogni due anni e secondo le necessità. Negli ultimi anni la Confederazione si è inoltre adoperata per l'elaborazione di varie linee guida in materia di imprese e rispetto dei diritti umani¹⁴⁴. Ha riferito sui progressi compiuti nei progetti in questo settore al Forum 2015 e 2016 dell'ONU su imprese e diritti umani e in occasione delle celebrazioni del decimo anniversario del Consiglio dei diritti umani nel febbraio del 2016.

CAPITOLO 4 OSSERVAZIONI CONCLUSIVE

Il Consiglio federale ritiene che la tutela dei diritti umani in Svizzera può essere considerata buona. Il presente rapporto dimostra che la Svizzera prende sul serio i suoi obblighi e impegni internazionali nel settore dei diritti umani. Il rapporto illustra le principali misure adottate dalla Confederazione e dai Cantoni negli ambiti in cui è necessario rafforzare la tutela dei diritti umani, soprattutto in quelli oggetto delle raccomandazioni accolte dalla Svizzera nel secondo ciclo dell'EPU, e in parallelo mostra i traguardi ancora da raggiungere per realizzare una piena protezione dei diritti umani.

In questo contesto la Svizzera riconosce, da un lato, l'importanza dell'EPU per sostenere l'attuazione dei diritti umani in generale, secondo l'approccio settoriale adottato dalla Svizzera in questa materia e in appoggio ai processi già implementati su questi temi, in particolare nel quadro dell'attuazione delle convenzioni internazionali ratificate dalla Svizzera. Dall'altro lato, la Svizzera riconosce l'importanza di monitorare l'attuazione dei diritti umani al di fuori dell'iter formale dell'EPU e continuerà a impegnarsi in questo senso, portando avanti il dialogo tra tutte le parti per garantire un'attuazione quanto più duratura possibile delle raccomandazioni che accoglierà nell'ambito del terzo ciclo.

PRESA DI POSIZIONE DELLA SOCIETÀ CIVILE (coalizione delle ONG svizzere per l'esame periodico universale)

Le principali prese di posizione delle ONG trasmesse in occasione della tavola rotonda organizzata il 23 marzo 2017 a Berna figurano nell'Allegato II¹⁴⁵. In linea generale la coalizione delle ONG, pur riconoscendo la difficoltà dell'esercizio, è un po' delusa dal rapporto presentato dalla Svizzera, che avrebbe voluto più critico e fondato su un punto di vista più credibile. Per poter continuare a svolgere un ruolo di primo piano nella promozione dei diritti umani nel mondo, la piattaforma ritiene che la Svizzera non debba limitarsi a sottolineare l'importanza che attribuisce al rispetto dei diritti umani, ma debba anche mostrarsi più critica verso i propri sforzi e condurre un'azione più risoluta nell'adottare misure concrete nel quadro del monitoraggio delle

¹⁴³ P. es. la legge federale sulle prestazioni di sicurezza private fornite all'estero obbliga le imprese di sicurezza private con sede in Svizzera ad aderire al Codice di condotta internazionale per i servizi privati di sicurezza (ICoC).

¹⁴⁴ A titolo esemplificativo: un gruppo multi-stakeholder composto da ONG, da rappresentanti del settore privato, del DFAE e della Segreteria di Stato dell'economia (SECO) lavora nel 2017 alla redazione di una guida per l'attuazione dei Principi dell'ONU su imprese e diritti umani nel settore del commercio di materie prime. Una mappatura del settore è già stata presentata ai partner interessati.

¹⁴⁵ In linea con la raccomandazione 122.49, la Svizzera intende dare un peso particolare alla presa di posizione delle ONG ricevuta nel quadro della consultazione esterna della bozza del terzo rapporto nazionale. La presa di posizione delle ONG fa riferimento alla citata bozza del rapporto (versione del 6 gennaio 2017) e non alla versione finale del terzo rapporto nazionale (del 28 giugno 2017).

raccomandazioni dell'EPU. La coalizione auspica dunque che venga rilanciata la creazione di una struttura di coordinamento interdipartimentale in seno all'Amministrazione federale che, fungendo da collegamento tra i Cantoni e la Confederazione, consenta una migliore preparazione dei rapporti della Svizzera e un migliore coordinamento del monitoraggio delle raccomandazioni formulate all'attenzione della Svizzera.

Allegati:

Allegato I:	Abbreviazioni
Allegato II:	Presenza di posizione della coalizione di ONG
Allegato III:	Attuazione e misure specifiche

Allegato I: Abbreviazioni

APS	Aiuto pubblico allo sviluppo
art.	articolo
CC	Codice civile svizzero (RS 210)
CCPCS	Conferenza dei comandanti delle polizie cantonali della Svizzera
CDAS	Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali delle opere sociali
CdC	Conferenza dei Governi cantonali
CDDGP	Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia
CDPE	Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione
CEDU	Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (RS 0.101)
CFR	Commissione federale contro il razzismo
cfr.	confronta (vedi)
CIAP	Concordato intercantonale sugli appalti pubblici
CNE	Commissione nazionale d'etica per la medicina umana
CNPT	Commissione nazionale per la prevenzione della tortura
Convenzione di Istanbul	Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica
Cost.	Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (RS 101)
CP	Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 (RS 311.0)
CPP	Codice di procedura penale del 5 ottobre 2007 (RS 312.0)
cpv.	capoverso/i
CSDU	Centro svizzero di competenza per i diritti umani
CSP	Conferenza Svizzera delle Delegate alla Parità fra Donne e Uomini
CSRE	Centro svizzero di coordinamento della ricerca educativa
CSVD	Conferenza svizzera contro la violenza domestica
DFAE	Dipartimento federale degli affari esteri
DFF	Dipartimento federale delle finanze
DFGP	Dipartimento federale di giustizia e polizia
DFI	Dipartimento federale dell'interno
EPU	Esame periodico universale

fedpol	Ufficio federale di polizia
ICoC	Codice di condotta internazionale per i servizi privati di sicurezza
INDU	Istituzione nazionale per i diritti umani
IRAS-COTIS	Comunità di lavoro interreligiosa in Svizzera
KIM	Gruppo interdipartimentale «Politica internazionale dei diritti dell'uomo»
LAV	Legge federale del 23 marzo 2007 concernente l'aiuto alle vittime di reati (RS 312.5)
lett.	lettera
LStr	Legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (RS 142.20)
MROS	Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (Money Laundering Reporting Office Switzerland – MROS)
n.	numero
OASA	Ordinanza del 24 ottobre 2007 sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (RS 142.201)
OIL	Organizzazione internazionale del lavoro
ONG	Organizzazione non governativa
ONU	Organizzazione delle Nazioni Unite
OSCE	Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa
p. es.	per esempio
pag.	pagina
par.	paragrafo
Patto I	Patto internazionale del 16 dicembre 1966 relativo ai diritti economici, sociali e culturali (RS 0.103.1)
Patto II	Patto internazionale del 16 dicembre 1966 relativo ai diritti civili e politici (RS 0.103.2)
PGF	Polizia giudiziaria federale
PIC	Programmi d'integrazione cantonali
Regole di Bangkok	Regole delle Nazioni Unite relative al trattamento delle donne detenute e alle misure non privative della libertà per le donne che delinquono
RNL	Reddito nazionale lordo
RS	Raccolta sistematica del diritto federale
RSES	Rete svizzera delle scuole che promuovono la salute
SCOTT	Servizio di coordinazione contro la tratta di esseri umani e il traffico di migranti

SECO	Segreteria di Stato dell'economia
SEM	Segreteria di Stato della migrazione
SLR	Servizio per la lotta al razzismo
UE	Unione europea
UFAS	Ufficio federale delle assicurazioni sociali
UFSC	Ufficio federale dello stato civile
UFU	Ufficio federale per l'uguaglianza fra donna e uomo

Allegato II: Presa di posizione della coalizione di ONG

Ruolo delle ONG nel processo EPU, racc. 122.48, pag. 1

Alain Bovard, Amnesty International

La piattaforma delle ONG, che nei primi mesi del secondo ciclo era stata integrata bene nel processo di monitoraggio, dacché il progetto di creare una struttura di coordinamento interdipartimentale in seno all'Amministrazione federale è fallito non ha più saputo nulla fino all'avvio dei lavori di redazione del rapporto del Governo. La piattaforma delle ONG auspica ancora la creazione di un'istanza di coordinamento e si rammarica che il gruppo di lavoro «Politica internazionale dei diritti dell'uomo» (KIM), che apparentemente è incaricato di monitorare l'attuazione delle raccomandazioni dell'EPU, lavori in modo poco trasparente e senza interagire con la società civile.

Istituzione nazionale per i diritti umani/ombudsman, racc. 123.18-123.22, pag. 2 e seg.; Alex Sutter, humanrights.ch

- I Principi di Parigi dovrebbero costituire esplicitamente il quadro normativo di riferimento del progetto di istituzione nazionale per i diritti umani in Svizzera posto in consultazione.
- Le argomentazioni sull'inutilità di istituire un difensore civico nazionale non sono pertinenti. I gruppi vulnerabili hanno molte difficoltà ad accedere alla giustizia. In particolare, i servizi gratuiti di consulenza legale per beneficiari dell'aiuto sociale e persone che scontano una pena sono del tutto insufficienti e solo 6 Cantoni su 26 hanno istituito un difensore civico cantonale.

Coerenza nella politica estera della Svizzera, racc. 122.50, pag. 3 e seg.

Matthias Hui, humanrights.ch

Apprezziamo vivamente la citata strategia dei diritti dell'uomo 2016-2019 del DFAE, ma affermare che la Svizzera ha sviluppato e sistematizzato la sua politica estera in materia di diritti umani non corrisponde al vero. Si tratta infatti solo di una strategia settoriale elaborata dal DFAE e poiché riguarda unicamente questo dipartimento e questo specifico ambito politico, non la si può considerare una strategia globale e coerente. Ci auguriamo che la prossima strategia (dal 2020) sia davvero globale, come indicato nella strategia del DFAE, e che ciò sia riportato come limitazione e pendenza nel rapporto EPU.

Diritti umani e ambiente, racc. 123.86, pag. 4

Yves Lador, Centre international de formation à l'enseignement des droits de l'homme et de la paix (CIFEDHOP)

- Occorre precisare inoltre: ... che la Svizzera continua a impegnarsi per migliorare la coerenza della sua politica, in particolare potenziando ulteriormente la collaborazione tra i dipartimenti che si occupano di queste questioni trasversali.
- Il testo andrebbe rettificato: le Maldive, e non la Svizzera, hanno promosso il mandato al CDU in materia ambientale. (meglio non irritare i nostri alleati)

Violenza domestica, racc. 122.35 e segg., pag. 5

Natalie Trummer, Terre des femmes

- Riguardo ai corsi di formazione continua in materia di prevenzione e lotta alla violenza domestica è opportuno ricordare che non esiste ancora un piano d'azione nazionale contro la violenza domestica che miri a sradicare gli stereotipi di genere, che sono una causa del problema.
- In relazione all'articolo 50 LStr, nel rapporto si parla di casi di «estrema gravità». Nella pratica, l'interpretazione restrittiva fa sì che le donne vittime di violenza spesso non possano di fatto sciogliere la loro relazione senza correre il rischio di perdere il permesso di soggiorno. La volontà della legge non viene dunque rispettata.

Punizioni corporali, racc. 122.43, pag. 6;
Rahel Wartenweiler, Rete svizzera diritti del bambino

L'affermazione secondo cui l'opinione pubblica è in larga misura contraria alle punizioni corporali deve essere suffragata da dati. Vari studi presentano infatti un quadro diverso.

Le misure di sensibilizzazione sono fondamentali, ma per poter innescare un cambiamento di mentalità va introdotto un divieto nel diritto penale.

Politica dell'istruzione per bambini socialmente svantaggiati, racc. 122.46, pag. 6 e seg.;
Rahel Wartenweiler, Rete svizzera diritti del bambino

A nostro avviso manca un'analisi delle opportunità di transizione tra livelli di istruzione e di accesso alla formazione professionale. Lo studio TREE e il Rapporto sul sistema educativo svizzero 2014 mostrano che le opportunità di transizione divergono notevolmente in base alla provenienza e alla situazione socioeconomica e che un passato migratorio comporta chiari svantaggi.

Il rapporto del Governo non esamina inoltre la questione dell'accesso all'istruzione e alla formazione professionale per gruppi di bambini particolarmente vulnerabili, in particolare rifugiati minorenni, persone con il permesso N (richiedenti l'asilo) e F (persone ammesse provvisoriamente) e «sans-papiers».

L'inclusione dei bambini con disabilità è una realtà nella scuola regolare, ma non ancora nella formazione professionale. Su questo punto è necessario un maggiore impegno.

Persone anziane, racc. 122.41, pag. 7
Natalie Trummer, Terre des femmes

Occorre esaminare attentamente la situazione delle donne anziane, in particolare il rischio di povertà più elevato cui sono esposte per le circostanze legate alla loro vita professionale. A causa della persistente ripartizione iniqua del lavoro retribuito e non retribuito, le donne sono soggette fino a tarda età a perdite salariali e di rendita di vecchiaia.

Integrazione dei migranti, racc. 122.6, 122.7, 122.13 e altre, pag. 8 e seg.
Matthias Hui, humanrights.ch

Non si affronta il grave problema dei diritti umani dei «sans-papiers» privi di regolare permesso di soggiorno. Talvolta queste persone non possono far valere i loro diritti fondamentali, perché ciò comporterebbe la loro immediata espulsione. La concessione di permessi per casi di rigore, disciplinata molto diversamente da un Cantone all'altro, è gestita in modo restrittivo e talvolta arbitrario.

Le pratiche cantonali in materia di regolarizzazione dei «sans-papiers» devono essere armonizzate quanto prima in virtù del principio dell'uguaglianza giuridica. La Confederazione deve in quest'ottica definire i criteri necessari in conformità con il diritto internazionale, in particolare con la Convenzione sui diritti del fanciullo, e adottare provvedimenti per regolarizzare interi gruppi interessati.

Prevenzione del razzismo nelle forze di polizia, racc. 123.46, pag. 9

Dominique Joris, Azione dei Cristiani per l'abolizione della tortura (ACAT Svizzera)

L'istituzione di «meccanismi efficaci per presentare denuncia nel caso di un'aggressione razzista» è una misura lodevole, ma (dato che la raccomandazione «sorella» 123.45 sullo stesso argomento era stata respinta con il pretesto che la separazione dei poteri è garantita in Svizzera e che non era necessario istituire un interlocutore indipendente in ogni Cantone), non è chiaro a quali meccanismi si riferisca il rapporto. I meccanismi di denuncia introdotti dovrebbero essere realmente indipendenti per evitare che chi espone denuncia si trovi di fronte gli stessi funzionari o reparti di polizia di cui è stato/a vittima.

Consulenza legale per richiedenti l'asilo detenuti, racc. 122.11, pag. 9

Constantin Hruschka, Svizzera. Organizzazione svizzera di aiuto ai rifugiati (OSAR)

Esistono le basi legali, ma nella pratica l'accesso non è garantito sempre e ovunque. I problemi sorgono quando non si è al corrente della carcerazione. I casi Dublino nei quali l'incarcerazione viene verificata solo su richiesta sono particolarmente problematici. L'accesso dei rappresentanti legali ai penitenziari è garantito solo se hanno assunto il mandato. Dato che nessuna ONG si presta a farlo sistematicamente e che anche l'accesso al fascicolo è garantito solo al conferimento dell'incarico, far partire un procedimento si rivela spesso difficile.

Controlli alle frontiere e parità di trattamento nei Cantoni, racc. 122. 18 / 123.56, pag. 9

Constantin Hruschka, Svizzera. Organizzazione svizzera di aiuto ai rifugiati (OSAR)

In Ticino i controlli alle frontiere avvengono senza una base giuridica concreta nella legislazione nazionale e senza una decisione scritta né possibilità di ricorso. Il Corpo delle guardie di confine (Cgcf) adotta criteri etnici e controlla selettivamente persone dall'aspetto straniero. La procedura non viene spiegata alle persone sottoposte al controllo e l'iter è sempre identico (perquisizione fisica e allontanamento senza decisione scritta). I richiedenti l'asilo non vengono informati sulla protezione legale di cui possono valersi e non viene fornita una traduzione. Le misure esecutive contrarie alla legge adottate alla frontiera meridionale della Svizzera si basano su un accordo non ufficiale tra il Cgcf e il Cantone.

Misure anti-discriminazione / piano d'azione, racc. 122.5 e altre, pag. 10;

Alex Sutter, humanrights.ch

Vengono ignorate le possibilità di intervento del Consiglio federale per migliorare la protezione giuridica dalla discriminazione. Occorrerebbe precisare che nel suo rapporto del 25 maggio 2016 il Consiglio federale ha respinto, incomprensibilmente, la maggior parte delle proposte costruttive del CSDU tese a migliorare la tutela anti-discriminazione e ne ha accolte solo alcune inoppugnabili.

Jenisch, Sinti e Rom, racc. 122.20, pag. 11 e seg.

Christoph Wiedmer, Associazione per i popoli minacciati

La Svizzera deve riconoscere il romani come lingua minoritaria e i Rom come minoranza nella cornice della Convenzione-quadro del Consiglio d'Europa per la protezione delle minoranze nazionali. Deve inoltre rielaborare il proprio atteggiamento nei confronti di Jenisch, Sinti e Rom sia per la politica nei confronti degli «zingari» (antiziganismo) a lungo sostenuta sia per il programma «Bambini della strada», e versare riparazioni per i torti inflitti. I risultati confluiranno nei libri di scuola. Nella lotta alla discriminazione, al razzismo e

al «profiling razziale» dovrà essere prestata particolare attenzione agli atteggiamenti ostili agli zingari.

Tratta di esseri umani, racc. 122.27, 122.28, 122.29, pag.12 e seg.

Eva Andonie, FIZ - Centro specializzato in materia di tratta e migrazione delle donne

Nonostante le basi legali nazionali e il Piano nazionale d'azione (PNA) contro la tratta di esseri umani, in Svizzera mancano standard uniformi e si riscontrano marcate differenze cantonali, incertezza giuridica e discriminazioni e svantaggi a danno delle vittime. L'attuazione delle basi legali e del PNA necessita dunque di un attento riesame e, laddove necessari, di opportuni miglioramenti.

Garantire piena protezione significa assicurare tutela e sostegno a tutte le vittime e fare in modo che possano far valere i loro diritti di vittime sin dalla fase indiziaria. Ciò vuol dire dunque garantire protezione nel quadro del diritto di soggiorno, diritto non ancora garantito in Svizzera.

Prevenzione della tortura, racc. 122.39, pag. 14

Dominique Joris, ACAT

È deplorabile che il rapporto non spenda una sola parola su una possibile futura perseguibilità del reato di tortura nel codice penale svizzero (come auspicato, tra le altre, nelle raccomandazioni 123.15 e 123.16, accanto a numerose altre formulate in precedenza o dopo - CAT, CNPT, ONG...).

La posizione della Svizzera non è comprensibile: è a un solo passo dal portare a compimento la trasposizione della Convenzione dell'ONU contro la tortura nel diritto svizzero (in vigore da 30 anni!) e agevolare considerevolmente il perseguimento penale degli autori di questo crimine. Quanti anni dovremo ancora attendere finché la tortura sia considerata un reato?

Formazione del personale giudiziario e di polizia, racc. 122.38, pag. 15

Alex Sutter, humanrights.ch

Nella formazione e nel perfezionamento degli agenti di polizia cantonali si fa molto per sensibilizzare alle questioni etiche, della diversità etnica e culturale, della discriminazione e dei diritti umani, ma nessuno sa quali siano i risultati concreti di queste attività. Il rapporto dell'EPU dovrebbe essere anche l'occasione per avanzare delle richieste, per esempio riguardo alla necessità di studi empirici sull'impatto di questo lavoro educativo per confrontare la situazione nei vari Cantoni.

Diritto di asilo, pag. 15

Constantin Hruschka, Svizzera. Organizzazione svizzera di aiuto ai rifugiati (OSAR)

Il quadro illustrato nel rapporto del Governo svizzero è molto distorto. Nel periodo in esame sono stati decisi anche netti inasprimenti. Esempi: abolizione della possibilità di presentare una domanda d'asilo presso le ambasciate, definizione più restrittiva del concetto di «rifugiato», limitazione della cognizione del tribunale (eliminato il controllo dell'adeguatezza).

Si riscontrano molti problemi pratici. La scarsa osservanza dei diritti di gruppi con esigenze di tutela speciali è particolarmente deplorabile. Di regola la procedura federale prevede che bambini, famiglie, donne sole, vittime di torture e della tratta di esseri umani non vengano assegnati a strutture di accoglienza diverse e quindi separati. Le procedure sono eseguite il più delle volte da personale non adeguatamente formato. Durante l'accertamento dei fatti

non si tiene sufficientemente conto di queste situazioni particolari e spesso mancano i servizi necessari di assistenza specialistica non governativi.

Diritti umani nel settore privato, pag. 19

Matthias Hui, humanrights.ch

Accogliamo con favore l'adozione da parte del Consiglio federale del piano nazionale d'azione su imprese e diritti umani, ma dobbiamo precisare che il contenuto del PNA è deludente da ogni punto di vista, perché «non introduce nuove misure giuridicamente vincolanti». Il piano d'azione non ottempera in alcun modo ai principi dell'ONU di una combinazione intelligente (*smart mix*) di misure vincolanti e non vincolanti. Un dovere di diligenza generale per le multinazionali non viene preso in considerazione. Nel gennaio del 2017, a conferma di questa politica, è stata respinta l'«Iniziativa per multinazionali responsabili», senza controprogetto del Consiglio federale.

Conclusioni

Alain Bovard, Amnesty International

Le osservazioni che seguono sono il risultato della nostra analisi della situazione intercorsa dall'ultimo esame del 2012.

- Costatiamo che il processo di monitoraggio si è, secondo la nostra percezione, completamente arenato dal momento che l'Amministrazione federale ha rinunciato a istituire una struttura di coordinamento interdipartimentale. Non vi è stata risonanza pubblica di un'attività di follow-up regolare dell'attuazione delle raccomandazioni accolte, soprattutto nei Cantoni.
- Non sorprende, dunque, che il rapporto appaia vagamente apologetico, ossia cerchi di mostrare la credibilità dell'impegno della Svizzera in favore dei diritti umani. Ci pare infatti fortemente incentrato sui temi che mettono in evidenza i punti forti nell'attuazione delle raccomandazioni del 2012, e spesso si sorvola sulle manchevolezze, sui punti deboli o le questioni pendenti.
- Riteniamo che un'analisi delle possibilità di intervento concreto da parte della Confederazione – analisi che manca nel rapporto – avrebbe potuto fornire spiegazioni fruttuose. Sarebbe poi stato utile definire un ordine di priorità delle raccomandazioni.
- La piattaforma delle ONG rileva inoltre che il rapporto del Governo svizzero, nella sua versione attuale, non consente di distinguere le raccomandazioni attuate in risposta diretta all'esame del 2012 da quelle che sarebbero state comunque implementate a prescindere dalle indicazioni. Distinzione che sarebbe invece estremamente utile, in quanto permetterebbe di valutare meglio l'impatto concreto dell'esame periodico universale. Inoltre, avremmo auspicato che nel rapporto figurasse una sezione in cui si descrivano gli effetti concreti che questo meccanismo ha indotto sui diritti umani in Svizzera dopo la fine del secondo ciclo.
- Vorrei infine precisare, qualora ve ne fosse il bisogno, che il nostro approccio critico non va preso come un attacco personale diretto a qualcuno all'interno dell'Amministrazione federale. Al contrario, ci teniamo a sottolineare in questa sede la qualità delle relazioni che intercorrono tra le nostre organizzazioni e i diversi uffici con i quali siamo in contatto. Li ringraziamo vivamente della fiducia che ci dimostrano e della serietà con cui trattano i nostri interventi.

Allegato 3 – Raccomandazioni emanate in esito al secondo esame della Svizzera (2012): attuazione e misure specifiche

arancione: raccomandazioni già attuate
blu: raccomandazioni in fase di attuazione

RACCOMANDAZIONI ACCOLTE

N.	Raccomandazioni	Misure	Note esplicative
I. GENERAL FRAMEWORK OF IMPLEMENTATION			
I.1.	Scope of international obligation (Acceptance of international norms, reservations and cooperation with international mechanisms/institutions)		
122.1.	Ratify the Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance (Spain) (France); Consider the possibility of accession to the Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance (Paraguay (Argentina);	Ratificata il 2 dicembre 2016; inserimento nel Codice penale della sparizione forzata come fattispecie di reato; creazione di una funzione di coordinamento su questa problematica in seno alla polizia cantonale di Berna.	
122.2.	Ratify the Convention on the Rights of Persons with Disabilities (Spain) (France) (India) (Hungary) (Greece) (Slovakia); Take further measures to ratify the Convention on the Rights of Persons with Disabilities (Iraq); Continue the consultation process to ratify the Convention on the Rights of Persons with Disabilities (Chile); Implement the ratification of the Convention on the Rights of Persons with Disabilities (Egypt); Encourage ratification of the Convention on the Rights of Persons with Disabilities (Mexico); Accelerate the process of ratification of the Convention on the Rights of Persons with Disabilities (Rwanda); Consider the possibility of accession to the Convention on the Rights of Persons with Disabilities (Paraguay); Ratify as soon as possible the Convention on the Rights of Persons with Disabilities (China);	Ratificata il 15 aprile 2014	
123.4.	Consider early ratification of the third Optional Protocol to the CRC on a communications procedure (Slovakia);Consider signing and ratifying the Optional Protocol to the CRC on a communications procedure (Liechtenstein);	Adesione il 24 aprile 2017	
123.6.	Consider ratifying ILO Convention No. 189 (Philippines);	Ratificata il 15 novembre 2014	
122.3.	Expedite its accession to the Convention on the Rights of Persons with Disabilities and other outstanding human rights treaties , particularly those that it had committed to during the last UPR (Bhutan);	cfr. racc. 122.2.	

122.4.	Pursue ratification of international human rights instruments and ensure their implementation (Benin); Intensify its efforts to sign and ratify international human rights instruments to which it is not yet a party, particularly those which it committed to sign and ratify (Cambodia); Pursue the process of ratification of international human rights instruments (Cote d'Ivoire);	<u>Ratifiche dal secondo ciclo dell'EPU nel 2012 (Consiglio d'Europa):</u> • Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani (STCE 197), ratificata il 17.12.2012. • Convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuali (Convenzione di Lanzarote; STCE 201), ratificata il 18.3.2014. • Terzo (STCE 209) e quarto (STCE 212) Protocollo addizionale alla Convenzione europea di estradizione, ratificati il 15.7.2016. • Protocollo n. 15 recante emendamento alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (STCE 213), ratificato il 15.7.2016. • Convenzione sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale (STE 127), ratificata il 26.9.2016. <u>Firme dal secondo ciclo dell'EPU nel 2012 (Consiglio d'Europa):</u> • Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo (STCE 196), firmata l'11.9.2012. Il Consiglio federale intende sottoporre, per adozione, al Parlamento il messaggio concernente l'approvazione della Convenzione nel corso della legislatura 2015-2019. • Protocollo di emendamento alla Convenzione sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale (STCE 208), firmato il 14.10.2013. • Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul; STCE 210), firmata l'11.9.2013. L'approvazione di questo strumento è pendente in Parlamento. • Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive (STCE 215), firmata il 18.9.2014. La ratifica della Convenzione in oggetto sarà proposta al Parlamento dopo l'adozione, da parte di quest'ultimo, della legge federale sui giochi in denaro (15.069) attualmente in discussione. La procedura di consultazione è stata avviata nel secondo semestre del 2016. • Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo (STCE 217), firmata il 22.10.2015. Il protocollo sarà attuato e ratificato.	
		• Convenzione del Consiglio d'Europa concernente un approccio integrato in materia di sicurezza e di servizi in occasione di incontri calcistici e di altre manifestazioni sportive (STCE 218), firmata il 3.7.2016. Il 10 giugno 2016 il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale di giustizia e polizia di elaborare un avamprogetto da porre in consultazione in modo da consentire la stesura di un messaggio sulla ratifica della Convenzione entro la fine del 2017. • Convenzione del Consiglio d'Europa contro la tratta degli organi umani (STCE 216), firmata il 10.11.2016. <u>Nel corso della legislatura 2015-2019 verranno sottoposti, o sono già stati sottoposti, al Parlamento gli oggetti seguenti:</u> • Messaggio concernente il recepimento del Protocollo addizionale del 17 marzo 1978 (STE 099) alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 e il ritiro della riserva fiscale nel Secondo Protocollo addizionale del 17 marzo 1978 (STE 098) alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957 (estensione dell'assistenza giudiziaria in materia fiscale). Come indicato nel programma di legislatura 2015-2019, ai fini dell'adozione di questo messaggio occorrerà prima adottare il messaggio concernente la modifica della legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale. • Nel maggio del 2016 il Consiglio federale ha inoltre deciso di sottoporre al Parlamento anche un messaggio concernente l'approvazione della Convenzione del Consiglio d'Europa del 24 novembre 1977 sulla notificazione all'estero dei documenti amministrativi (STE 094) e della Convenzione del Consiglio d'Europa del 15 marzo 1978 sull'assunzione all'estero di informazioni e prove in materia amministrativa (STE 100). • Il 22 febbraio del 2017 il Consiglio federale ha trasmesso al Parlamento il messaggio concernente l'approvazione e la trasposizione della Convenzione Medicrime elaborata dal Consiglio d'Europa (Convenzione del Consiglio d'Europa sulla contraffazione di agenti terapeutici eretti simili che comportano una minaccia per la salute pubblica) (STCE 211).	
123.12.	With regard to Article 16 paragraph 1 (g) of CEDAW, withdraw reservations from the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women, especially in view of the modification of the Swiss naming rights and citizenship law which are foreseen to enter into force in January 2013 (Germany);	Il 30 ottobre 2013 la Svizzera ha notificato al Segretariato Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite la propria decisione di ritirare la riserva – formulata in occasione della ratifica della Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna – all'articolo 16 paragrafo 1 lettera g.	La raccomandazione in oggetto pone l'accento sulla riserva all'articolo 16 paragrafo 1 g) CEDAW. La Svizzera accetta la raccomandazione, ma non può ritirare le riserve all'articolo 15 paragrafo 2 e all'articolo 16 paragrafo 1 h) CEDAW (cfr. 123.11).

Raccomandazioni EPU accolte, per temi			
122.47.	Strengthen cooperation with UN human rights mechanisms , treaty bodies and special procedures (Cote d'Ivoire);	La Svizzera sostiene una piattaforma per i membri degli organi istituiti dai trattati il cui obiettivo è migliorarne le conoscenze in specifici ambiti giuridici mettendole in relazione con altre competenze disponibili a Ginevra. In vista del prossimo esame del sistema degli organi istituiti dai trattati nel 2020 previsto dalla risoluzione 68/268 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, la Svizzera sostiene inoltre un progetto di rete accademica che promuova la ricerca accademica indipendente a servizio del processo di rafforzamento degli organi dei trattati. Per quanto riguarda le procedure speciali, la Svizzera offre sostegno mettendo a disposizione esperti o un contributo volontario all'OHCHR, al Relatore speciale delle Nazioni Unite sulla tortura, al Relatore speciale delle Nazioni Unite sui diritti umani dei migranti o al Relatore speciale sul diritto alla libertà di riunione e associazione pacifica.	
123.61.	Invite to the country the Special Rapporteur on Contemporary Forms of Racism, the Special Rapporteur on the Human Rights of Migrants, and the Special Rapporteur on Torture (Belarus);		La Svizzera ha un invito permanente per tutti i relatori speciali. Nel periodo in esame non sono state inoltrate richieste di visita da parte di queste due procedure speciali.
122.48.	Increase efforts to implement all the recommendations it had committed to during its previous UPR (Bahrain);	Monitoraggio generale dell'attuazione delle raccomandazioni all'interno del Gruppo interdipartimentale «Politica internazionale dei diritti dell'uomo».	
122.49.	Consult NGOs in the follow-up of the UPR outcome, in order to achieve the practical application and implementation of the recommendations (The Netherlands);	La piattaforma ONG è stata consultata in merito al monitoraggio dell'attuazione e al progetto di rapporto (anche in occasione di una tavola rotonda organizzata dal DFAE il 23 marzo 2017 a Berna). La sua presa di posizione è parte integrante del rapporto nazionale (ultima pag.) e dei suoi allegati. Altri scambi in questo formato sono previsti dopo l'approvazione del terzo EPU.	
122.50.	Continue to protect and promote human rights (Chad);	Attuazione dell'articolo 54 capoverso 2 Cost. che iscrive la promozione del rispetto dei diritti umani tra gli obiettivi della politica estera della Svizzera, in particolare attraverso l'adozione nel febbraio del 2016 e l'attuazione della Strategia diritti dell'uomo del DFAE 2016-2019 (per esempi di misure, tra cui il sostegno finanziario accordato dalla Confederazione, cfr. i rapporti annuali sulla politica estera del Governo e il Rapporto sulla politica estera in materia di diritti dell'uomo: bilancio 2011-2014 e prospettive); a livello cantonale, concessione di un finanziamento per la protezione dei difensori dei diritti umani da parte del Cantone di Ginevra (circa 1,5 mio. CHF nel 2016).	
I.2.	Legal, Institutional & Political Framework (Constitutional & legislative framework; Institutions & policies...)		
123.17.	Further develop its institutional and human rights infrastructure, including the appointment of a federal ombudsperson (Bulgaria);		

Raccomandazioni EPU accolte, per temi			
123.18.	Undertake measures in conformity with the Paris Principles regarding the Swiss Centre of Expertise in Human Rights (Bulgaria); Increase efforts to develop the Swiss Resource Centre for Human Rights into a national human rights institution in compliance with the Paris Principles (Malaysia); Convert the Swiss Resource Centre for Human Rights into a wholly independent national human rights institution, in compliance with the Paris Principles, when the pilot project ends in 2015 (New Zealand);	Accettando le raccomandazioni da 123.17 a 123.22, la Svizzera intendeva riaffermare il suo impegno volontario preso all'epoca del suo primo esame nel 2008, vale a dire prevedere la possibilità di creare un'istituzione nazionale per i diritti umani e di seguire i progressi compiuti dall'avvio di un progetto pilota, il CSDU, di durata limitata (2011-2015). Il 29 giugno del 2016 il Consiglio federale ha deciso sul principio della creazione di un'istituzione nazionale dei diritti umani fondata sullo sviluppo del modello attuale nel senso dei principi di Parigi (opzione «Statu Quo+»); il progetto concernente le relative basi legali dovrà essere messo in consultazione dal Consiglio federale entro la fine di giugno del 2017.	
123.19.	Adopt the necessary measures to convert the Swiss Resource Centre for Human Rights into a national human rights institution in compliance with the Paris Principles, giving it a broad human rights mandate (Slovenia);		
123.20.	Consider establishing a national human rights institution in compliance with the Paris Principles (Poland);		
123.21.	Establish an independent national human rights institution in accordance with the Paris Principles (Russian Federation); Establish a National Human Rights Institution in compliance with the Paris Principles (Greece);		
123.22.	Establish a national human rights institution with a broad mandate and sufficient financial and human resources, in accordance with the Paris Principles (Uruguay);		
II. EQUALITY & NON-DISCRIMINATION (incl. Racial discrimination)			
122.5.	Take effective measures and step up its efforts to combat xenophobia and racism so as to promote harmonious co-existence among ethnic and religious communities (China);	La Svizzera continuerà a lottare contro la discriminazione razziale con tutte le misure necessarie. Non sono previste riforme del Codice penale al riguardo.	
122.6.	Continue to implement programmes and measures to combat and prevent racism, racial discrimination and xenophobia , and ensure further progress in terms of equal opportunities (Cuba);		
122.8.	Take further measures to combat racial discrimination, xenophobia and other forms of intolerance (Sri Lanka);		
122.12.	Intensify its efforts to fight against racism, intolerance and xenophobia in society (Algeria);		
123.30.	Continue with the necessary legislative reforms in the fight against racial discrimination (Spain)		
123.31.	Adopt comprehensive anti-discrimination strategies (Egypt)	Negli ultimi anni il tema della religione si è fatto largo nel dibattito politico e sociale e le autorità svizzere sono attive nel dialogo interreligioso e nella promozione della tolleranza religiosa. La Confederazione e i Cantoni, secondo le rispettive competenze e in collaborazione con le organizzazioni della società civile, adottano misure per promuovere la convivenza pacifica tra tutti i gruppi della popolazione e lottare contro l'emarginazione che può interessare alcuni membri o comunità. A livello federale, l'SLR stanZIA annualmente 300 000 franchi per progetti scolastici vari, metà dei quali sono centrati sul tema della convivenza tra le comunità di fede e della tolleranza nei confronti delle minoranze etniche in Svizzera.	La pianificazione e l'attuazione delle misure contro la discriminazione razziale e il razzismo devono essere condotte in stretta collaborazione tra la Confederazione, i Cantoni, le città, i Comuni e gli attori della società civile. Sulla base di una decisione congiunta della Confederazione e dei Cantoni, questa procedura coordinata contro la discriminazione a livello federale, cantonale e comunale nel quadro del programma d'integrazione cantonale (PIC) costituisce un piano d'azione nazionale. Nel PIC i Cantoni definiscono, tra le altre cose, le modalità di erogazione dei loro servizi di consulenza e le misure che adottano per lottare contro la discriminazione strutturale. In questo contesto, il Servizio per la lotta al razzismo è stato incaricato dal Consiglio federale di monitorare, promuovere e valutare le attività nel campo della lotta alla discriminazione.
123.32	Adopt a national plan against racism, discrimination, xenophobia and other forms of intolerance (Costa Rica); Adopt an action plan to fight racial discrimination (Spain);		
123.33.	Adopt a national action plan and legislation to prevent and combat racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance , including a comprehensive definition of racial discrimination (South Africa);		
123.34.	Adopt a national plan and legislation against racial discrimination, xenophobia and other forms of intolerance (Jordan);		
123.37	Strengthen measures to reinforce existing mechanisms on combating all forms of discrimination , particularly racial discrimination, including by adopting a specific law prohibiting incitement to hatred based on racial and religious motives, in accordance with article 20, paragraph 2, of the International Covenant on Civil and Political Rights (Indonesia);		L'articolo 20 paragrafo 2 è già stato pienamente recepito attraverso l'articolo 261 ^{bis} del Codice penale svizzero.
123.38.	Take additional measures required to combat racial, ethnic and religious discrimination (Argentina);		
123.53.	Take legal proceedings on complaints as to racial discrimination and incitement to racial and religious hatred (Iran);		L'articolo 261 ^{bis} del Codice penale svizzero riguarda già gli atti di discriminazione razziale, e nello specifico l'incitamento all'odio razziale.
122.9.	Continue to work to prevent and combat incidents of racist and anti-semitic and extremist expressions and actions which have occurred in Switzerland in recent times (Russian Federation);	Elaborazione del rapporto sulle misure della Confederazione contro l'antisemitismo in Svizzera. Sulla base di questo rapporto sarà rafforzato il coordinamento tra i diversi servizi e livelli statali interessati.	

Raccomandazioni EPU accolte, per temi			
122.42.	Continue effective implementation of article 261 bis of the Criminal Code, which highly contributes to the elimination of impunity and prevents crimes against humanity, in particular genocide (Armenia);	L'applicazione dell'articolo 261 ^{bis} CP è stata tematizzata anche in un convegno per operatori del diritto (ottobre 2017). La nuova guida giuridica online dell'SLR in materia di discriminazione razziale fornisce informazioni dettagliate sull'applicazione di questo articolo.	
122.38.	Continue providing training for police officers, prosecutors, judges and lawyers on the scope and enforcement of the Criminal Code provision prohibiting racist acts (Mexico);	Nella primavera del 2017 l'SLR ha pubblicato una guida giuridica in versione digitalizzata sulla discriminazione razziale. Per divulgare questo strumento ha organizzato, in collaborazione con il CSDU, un convegno sul diritto in materia di discriminazione razziale rivolto agli operatori del settore (ottobre 2017).	
III. CIVIL & POLITICAL RIGHTS			
III. 1.	Right to physical and moral integrity (incl. Right to life, prohibition of torture, c/i or d treatment, conditions of detention, Trafficking)		
122.27.	Consider developing a comprehensive plan to combat trafficking in human beings (Poland);	Nell'ottobre del 2012 il Servizio di coordinazione contro la tratta di esseri umani e il traffico di migranti (SCOTT) ha emanato il Piano nazionale d'azione (PNA) contro la tratta di esseri umani. Il PNA illustra la strategia globale della Svizzera per contrastare la tratta di esseri umani e le relative misure nei quattro pilastri di intervento: prevenzione, perseguimento penale, protezione delle vittime e collaborazione.	
122.28.	In the fight against trafficking in human beings , step up cooperation with countries of origin, protect victims, and prosecute and punish those responsible (Republic of Moldova);	La strategia della Svizzera contro la tratta di esseri umani è strutturata in quattro pilastri di intervento: prevenzione, perseguimento penale, protezione delle vittime e collaborazione. Il Piano nazionale d'azione (PNA) contro la tratta di esseri umani descrive l'orientamento attuale delle misure. La collaborazione bilaterale è già in atto, in diverse forme, con i competenti uffici dei Paesi da cui provengono le vittime della tratta in Svizzera. Le forme di collaborazione sono descritte nelle azioni 21 e seguenti del PNA.	
122.29.	Adopt a strategy to combat trafficking in persons , particularly women and children, improve the protection of victims and prosecute and punish perpetrators (Greece);	Nell'ottobre del 2012 il Servizio di coordinazione contro la tratta di esseri umani e il traffico di migranti (SCOTT) ha emanato il Piano nazionale d'azione (PNA) contro la tratta di esseri umani. Il PNA illustra la strategia globale della Svizzera per contrastare la tratta di esseri umani e le relative misure nei quattro pilastri di intervento: prevenzione, perseguimento penale, protezione delle vittime e collaborazione. Le azioni 14 e seguenti mirano a migliorare la protezione delle vittime, le azioni 8 e seguenti a migliorare il perseguimento penale.	
122.30.	Step up national efforts to prevent trafficking in persons (Libya);	In molti Cantoni i meccanismi di cooperazione esistenti e le tavole rotonde contro la tratta di esseri umani coordinano gli interventi sul piano strategico. Per migliorare la collaborazione e l'efficacia delle misure contro la tratta di esseri umani, i Cantoni hanno istituito un meccanismo interdisciplinare di tavole rotonde contro la tratta, che si riunisce almeno una volta all'anno. In diversi Cantoni, tra cui quello di Berna, i meccanismi di cooperazione interdisciplinare e le tavole rotonde coordinano a livello strategico gli interventi in materia di tratta degli esseri umani. L'interconnessione e l'interazione tra le autorità di perseguimento penale, le autorità competenti in materia di migrazione, l'aiuto alle vittime e i consultori specializzati per le vittime della tratta sono presupposti essenziali nella lotta alla tratta e garantiscono una protezione ottimale delle vittime. A tale scopo è stato elaborato il processo guida «Competo», che prevede una procedura uniforme di regolamentazione del soggiorno delle vittime della tratta e contribuisce così a rendere efficienti la collaborazione e l'interconnessione delle autorità e degli attori coinvolti a tutti i livelli, comprese le organizzazioni non governative (ONG) e i consultori specializzati per le vittime.	Questa raccomandazione non è attuabile per mancanza di specificità. Gli sforzi della Svizzera per contrastare la tratta di esseri umani sono già oggi considerevoli e vengono continuamente intensificati. Gli sforzi previsti sono descritti nel Piano nazionale d'azione (PNA) contro la tratta di esseri umani.
122.31.	Intensify efforts to combat trafficking in persons and provide adequate resources and services in relation to those efforts (Malaysia);	Numerosi Cantoni hanno inoltre istituito tavole rotonde e meccanismi di cooperazione contro la tratta di esseri umani per garantire la collaborazione a livello cantonale tra le autorità di perseguimento penale e le organizzazioni di aiuto alle vittime. Nella Svizzera romanda, grazie ai finanziamenti del Cantone di Vaud e della Confederazione, nell'ottobre del 2014 è stata fondata Astrée, una nuova organizzazione specializzata nell'assistenza alle vittime della tratta.	Questa raccomandazione non è attuabile per mancanza di specificità. Gli sforzi della Svizzera per contrastare la tratta di esseri umani sono già oggi considerevoli e vengono continuamente intensificati. Gli sforzi previsti sono descritti nel Piano nazionale d'azione (PNA) contro la tratta di esseri umani.
122.33.	Step up its efforts to raise awareness on the issue of human trafficking , in particular sex trafficking, targeting the general public as well as potential clients of the sex trade (Canada);	Nel quadro della cooperazione allo sviluppo economico, la Svizzera ha sostenuto fino alla fine del 2016 il Codice di condotta internazionale per la protezione dei bambini dallo sfruttamento sessuale nel turismo e nell'industria dei viaggi (Tourism Child-Protection Code). Si tratta dell'azione più concreta per contrastare il fenomeno del turismo sessuale. Il Codice prevede azioni di sensibilizzazione e formazione, il miglioramento delle capacità degli attori, la pubblicazione di documenti pertinenti, compresi esempi di buone pratiche, e la cooperazione con istituzioni accademiche e organizzazioni internazionali.	Il Piano nazionale d'azione (PNA) contro la tratta di esseri umani contiene una serie di azioni per sensibilizzare e informare l'opinione pubblica: Azione 2, base legale per misure di prevenzione della Confederazione; azione 3, campagne pubbliche contro la tratta di esseri umani; azione 4, sensibilizzazione e informazione. Ogni anno in Svizzera si svolgono numerose manifestazioni contro la tratta di esseri umani. Un esempio è la settimana d'azione contro la tratta di esseri umani tenutasi dal 18 al 25 ottobre del 2013 che ha assunto le proporzioni di una piccola campagna nazionale.

Raccomandazioni EPU accolte, per temi			
123.66.	Protect victims of trafficking in persons by allocating additional resources and services in all cantons, and prosecute and punish perpetrators according to the severity of their crime (Honduras);	Nel Cantone di Zurigo operano procuratori specializzati nella lotta alla tratta di esseri umani che assicurano il perseguimento degli autori. Il 21 novembre 2013 la Conferenza dei procuratori della Svizzera (CPS) ha inoltre chiesto ai Cantoni di designare una procuratrice o un procuratore come interlocutrice/tore per le questioni legate alla tratta allo scopo di ottimizzare la collaborazione intercantonale.	La legge federale concernente l'aiuto alle vittime di reati disciplina l'assistenza alle vittime della tratta. In applicazione di questa legge, in ogni Cantone vengono finanziati e gestiti consultori che prestano aiuto alle vittime della tratta. La citata legge costituisce inoltre la base per l'indennizzo delle prestazioni fornite dalle ONG specializzate alle vittime della tratta. La nuova ordinanza contro la tratta di esseri umani crea le basi legali per le sovvenzioni alle ONG specializzate.
123.67.	Adopt and promote human trafficking legislation that focuses on the sexual exploitation of women and girls and provides full support to victims, and which factors in the role of cantons (United Kingdom);	Due ordinanze sono entrate in vigore rispettivamente il 1° gennaio 2014 e il 1° gennaio 2016 per permettere alla Confederazione di concedere aiuti finanziari alle ONG specializzate nell'aiuto alle vittime della tratta e alle ONG attive nella prevenzione della criminalità legata alla prostituzione.	La Svizzera ha una legislazione ben articolata in materia di lotta alla tratta. Codice penale: articolo 182 (tratta di esseri umani) e articolo 195 (promovimento della prostituzione); legislazione sugli stranieri: soggiorno in Svizzera delle vittime della tratta di esseri umani; legge federale concernente l'aiuto alle vittime di reati: aiuto alle vittime; Codice di diritto processuale penale e legge federale sulla protezione extraprocessuale dei testimoni: protezione dei testimoni; ordinanza contro la tratta di esseri umani: prevenzione.
123.68.	Design a strategy against trafficking and sexual exploitation of women and girls covering the proper detection and protection of victims, with an impact on the whole country (Mexico);	Nell'ottobre del 2012 il Servizio di coordinazione contro la tratta di esseri umani e il traffico di migranti (SCOTT) ha emanato il Piano nazionale d'azione (PNA) contro la tratta di esseri umani. Il PNA illustra la strategia globale della Svizzera per contrastare la tratta di esseri umani e le relative misure nei quattro pilastri di intervento: prevenzione, perseguimento penale, protezione delle vittime e collaborazione. L'azione 8 e seguenti del PNA servono a identificare meglio le vittime della tratta.	
122.32.	Further develop its strategy to combat trafficking and sexual exploitation in cooperation with countries of origin (Hungary);	Dal 2011 al 2015 il 50 per cento delle vittime della tratta identificate in Svizzera proveniva da Ungheria, Romania, Thailandia e Bulgaria, secondo le statistiche criminali di polizia. La Svizzera s'impegna pertanto a rafforzare anzitutto la cooperazione con questi Paesi.	Nell'ottobre del 2012 il Servizio di coordinazione contro la tratta di esseri umani e il traffico di migranti (SCOTT) ha emanato il Piano nazionale d'azione (PNA) contro la tratta di esseri umani. Il PNA illustra la strategia globale della Svizzera per contrastare la tratta di esseri umani e le relative misure nei quattro pilastri di intervento: prevenzione, perseguimento penale, protezione delle vittime e collaborazione.
122.34.	Develop a national strategy to combat the sale and sexual exploitation of women (Belarus);	Nel quadro del contributo svizzero all'allargamento dell'Unione europea, il 1° luglio del 2014 è stato avviato un progetto teso a migliorare la cooperazione tra la Svizzera e la Bulgaria nella lotta contro la tratta di esseri umani. Il progetto riguarda l'elaborazione di linee guida bilaterali in materia di identificazione, protezione, assistenza e reinserimento delle vittime della tratta di esseri umani.	Nell'ottobre del 2012 il Servizio di coordinazione contro la tratta di esseri umani e il traffico di migranti (SCOTT) ha emanato il Piano nazionale d'azione (PNA) contro la tratta di esseri umani. Il PNA illustra la strategia globale della Svizzera per contrastare la tratta di esseri umani e le relative misure nei quattro pilastri di intervento: prevenzione, perseguimento penale, protezione delle vittime e collaborazione.
123.69.	Encourage the expansion of the bilateral cooperation between the Swiss and Romanian task forces against human trafficking to more countries of origin (Maldives);	Con la Romania, la Svizzera ha avviato nel 2015 una cooperazione di polizia condotta sotto la direzione dell'Ufficio federale di polizia allo scopo di garantire una migliore gestione delle conoscenze, rafforzare lo scambio di informazioni e fornire mezzi logistici e informatici alle autorità rumene.	L'azione 21 e seguenti del PNA illustrano gli sforzi della Svizzera nell'ambito della collaborazione bilaterale. La Svizzera collabora già con diversi Stati di provenienza delle vittime della tratta. La collaborazione è adeguata alle esigenze e alle capacità dei singoli Paesi, capacità che la Svizzera si impegna a rafforzare.
122.39.	Investigate cases of excessive use of force during arrest, detention and questioning of suspects (Russian Federation);	Anche le leggi cantonali di polizia, attuando i principi costituzionali, prescrivono di regola che la coercizione va sempre usata in maniera proporzionata allo scopo. Nel Cantone di Berna, in caso di presunto intervento coercitivo sproporzionato si può presentare un ricorso all'autorità di vigilanza della polizia cantonale. Se vi è il sospetto che il ricorso ai mezzi coercitivi costituisca un reato punibile ai sensi del Codice penale, la polizia cantonale di Berna inoltra i documenti necessari al pubblico ministero, il quale è chiamato a pronunciarsi, e di principio non apre un'inchiesta interna sui propri impiegati.	
123.78	Give consideration to incorporating the UN Rules for the Treatment of Women Prisoners and Non-Custodial Measures for Women Offenders, also known as the "Bangkok Rules", as part of its policy on the treatment of prisoners (Thailand);	Le strutture del Cantone di Neuchâtel che accolgono donne detenute sono specializzate in questo ambito e dunque prestano particolare attenzione a questo statuto.	
III.2.	Right to liberty and security		
122.40.	Continue measures to combat activities by transnational criminal and terrorist elements and their front organisations in Switzerland, with a view to ensuring that the perpetrators of such crimes are brought to justice (Sri Lanka);	Il 18 settembre del 2015 la Svizzera ha adottato una strategia nazionale per la lotta al terrorismo. Con i suoi rapporti sulla criminalità organizzata fedpol sostiene le autorità di perseguimento penale della Confederazione e dei Cantoni. La Svizzera, infine, dispone di un Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS) che riceve, analizza e trasmette alle autorità inquirenti le segnalazioni degli intermediari finanziari riguardanti il sospetto di riciclaggio di denaro, finanziamento del terrorismo, valori patrimoniali di illecita provenienza e organizzazioni criminali.	
123.43.	Pay particular attention to the training of law enforcement agents in the sphere of combatting discrimination and promoting human rights (Turkey);	Rinvio alla formazione di base per aspiranti poliziotti/poliziotte, a offerte di perfezionamento o a corsi per quadri. Questi corsi, destinati al personale di polizia, ai tribunali e ai ministeri pubblici, trattano temi legati ai diritti umani, all'etica, alla migrazione e alla psicologia.	
123.44.	Promote continuous training on human rights for police officers (Nicaragua);	La formazione di base e i corsi di perfezionamento per funzionari della polizia di Sciaffusa prevedono un approfondimento delle tematiche riguardanti i diritti umani e la discriminazione razziale. La prassi in materia di controlli e fermi di polizia viene regolarmente riesaminata soprattutto nell'ottica del «profiling razziale».	

123.48.	Pursue efforts to combat xenophobia and to train police officers, prosecutors, judges and future legal professionals in the scope and application of the relevant legal framework (Ireland);	La gestione della diversità e le questioni relative alla protezione dalla discriminazione sono parte integrante della formazione e del perfezionamento del personale di polizia. I Cantoni, cui sono delegate competenze di polizia nel sistema federale svizzero, hanno sviluppato varie forme di cooperazione, come per esempio le scuole di polizia comuni.	
---------	---	--	--

Raccomandazioni EPU accolte, per temi			
III.3.	Fundamental freedoms (incl. Freedom of thought, conscience and religion, of opinion and expression...)		
123.58.	Provide concrete legal measures against hate speech and incitement (Egypt);	Per combattere l'istigazione all'odio, nel 2014 e 2015 la Svizzera ha partecipato alla campagna del Consiglio d'Europa «No Hate Speech Movement». Nel 2015 la Commissione federale contro il razzismo (CFR) ha lanciato una campagna in Internet contro l'istigazione all'odio intitolata «Svizzera variopinta», rivolta in particolare ai giovani.	L'articolo 261 ^{bis} del Codice penale svizzero riguarda già gli atti di discriminazione razziale, e nello specifico l'incitamento all'odio razziale.
123.63.	Enforce and enhance relevant laws and regulations for the freedom of religion and other practices of minorities (Thailand);	Il Cantone di Neuchâtel ha sviluppato diversi progetti sul tema della libertà religiosa, in particolare l'introduzione di un programma d'insegnamento sulle culture religiose e umanistiche (ECRH) integrato nel corso di storia che, tra le altre cose, permette agli studenti di familiarizzare con le religioni rappresentate nelle diverse classi, ma anche di acquisire conoscenze sulle grandi religioni del mondo e sulle principali correnti di pensiero. Questo programma consente agli studenti a imparare a rispettare le convinzioni altrui.	Nel 2013 e 2015 il Tribunale federale ha stabilito che vietare il velo a scuola è contrario al principio della libertà di religione. In una sentenza dell'8 settembre 2016 il tribunale regionale di Berna-Mittelland ha giudicato ingiusto il licenziamento di una dipendente musulmana per il fatto che indossava il velo al lavoro. Nel caso <i>Osmanoğlu e Kocabas c. Svizzera</i> (n. 29086/12) la Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte EDU) si è pronunciata il 10 gennaio 2017 con una decisione importante sull'obbligo di frequentazione dei corsi di nuovo nella scuola primaria. La Corte EDU ha ritenuto che l'interesse dei minori a una scolarizzazione completa che ne consenta la piena integrazione sociale secondo gli usi e i costumi locali prevale sul desiderio dei genitori di dispensare le figlie dalle lezioni di nuoto miste (maschi e femmine). La Corte EDU ha quindi stabilito che le autorità interne non hanno oltrepassato il margine di apprezzamento <u>considerevole loro riconosciuto in questo caso.</u>
123.62.	Enhance national policies for the freedom of religion and other practices of minorities (Thailand)		
123.64.	Take the measures necessary to ensure freedom of expression in accordance with article 19 of ICCPR and General Comment 34 of the Human Rights Committee (Turkey);	Periodicamente in Svizzera si riaccende il dibattito sulla compatibilità dell'articolo 261 ^{bis} del CP, che considera reati diverse forme di discriminazione razziale o religiosa, con la libertà di espressione.	Il diritto svizzero rispetta la libertà di espressione, che è garantita dall'articolo 19 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici. L'articolo 261 ^{bis} del Codice penale svizzero, che vieta la discriminazione razziale, conformemente ai requisiti che ammettono restrizioni alla libertà di espressione e alla raccomandazione n° 34 del Comitato dei diritti dell'uomo, ne specifica le condizioni.
123.65.	Ensure that freedom of expression is without unnecessary restrictions to ensure freedom of religion (Namibia);	Nella sentenza Perinçek c. Svizzera del 15 ottobre 2015 la Grande Camera della Corte europea dei diritti dell'uomo ha accertato che sussiste una violazione dell'articolo 10 della CEDU. Ha stabilito che la condanna del richiedente in applicazione dell'articolo 261 ^{bis} capoverso 4 del CP per negazione del genocidio armeno costituisce una violazione della Convenzione. La Corte EDU non ha rimesso in discussione la compatibilità in sé dell'articolo 261 ^{bis} del CP con l'articolo 10 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, riconoscendo al contrario che la norma penale in questione costituisce una base legale sufficiente per reprimere la negazione dei genocidi. Pur criticando l'applicazione della legge nella fattispecie, la sentenza della Corte ammette che possano esistere casi in cui una condanna parrebbe compatibile con la libertà di espressione.	
IV. ECONOMIC, SOCIAL AND CULTURAL RIGHTS (Incl. Ad. standard of living, labour rights and rights to health, education...)			
122.45.	Reinforce its measures in the new National Strategy to Combat Poverty so that disadvantaged and marginalized individuals and groups would benefit (Iran);	Il 15 maggio del 2013 è stato adottato il Programma nazionale di prevenzione e lotta alla povertà 2014-2018 che prevede un rafforzamento delle misure.	
122.21.	Reduce the inequalities in the labour market by adopting and implementing an effective strategy, with special attention to women (The Netherlands);	Il Consiglio federale ha inserito la lotta alla disparità salariale nei suoi due programmi di legislatura successivi (2011-2015 e 2015-2019). Nel 2015 e nel 2016 il DFI ha organizzato due incontri nazionali per promuovere la parità salariale nel settore pubblico.	
122.22.	Take action against income inequality between men and women in similar positions and with a similar degree of work (Spain);	Attuazione della decisione del 22 ottobre 2014 del Consiglio federale di adottare ulteriori misure statali per contrastare la discriminazione salariale (obbligo legale per i datori di lavoro di svolgere periodicamente un'analisi dei salari e farne controllare l'esecuzione da terzi).	

122.23.	Adopt measures to reduce gender inequality in the labour market (Bangladesh);	Intensificazione dei controlli della parità salariale nelle procedure di acquisto della Confederazione; perfezionamento degli strumenti di controllo della parità salariale; iniziative di sensibilizzazione, consulenza e perfezionamento rivolte alle imprese e ai datori di lavoro pubblici per promuovere la parità salariale fra donna e uomo: a) creare condizioni favorevoli alla conciliazione tra vita professionale e familiare (Manuale per le PMI «Lavoro e famiglia» e rapporto sulle condizioni di lavoro conciliabili con la vita familiare in Cantoni e Comuni); b) promuovere la presenza di donne nelle posizioni dirigenziali attraverso la divulgazione di buone pratiche (rapporto sulla rappresentanza femminile nei consigli di amministrazione e nelle posizioni dirigenziali); c) ridurre gli ostacoli all'accesso al mercato del lavoro attraverso tre misure: 1) potenziare l'offerta di custodia di bambini complementare alla famiglia, 2) eliminare la «penalizzazione del matrimonio» e 3) modificare il trattamento fiscale dei costi di custodia dei figli da parte di terzi. Il progetto prevede deduzioni più elevate a titolo di costi di custodia extrafamiliare dei figli a livello federale e cantonale per ridurre i disincentivi al lavoro nel sistema fiscale. Il 6 settembre 2016 il DFI ha varato una carta per la parità salariale con Cantoni e Comuni. La carta riafferma la volontà di attuare il principio costituzionale del diritto a un salario uguale per un lavoro di uguale valore. Trenta Cantoni e Comuni, insieme alla Confederazione, hanno già firmato la Carta per la parità salariale nel settore pubblico (stato: 31 marzo 2017).	
122.24.	Continue action to ensure the equality of men and women in the work place , including the implementation of programmes to combat wage gaps (Sri Lanka);	Aziende parastatali: il 6 dicembre 2013 il Consiglio federale ha fissato, come obiettivo da raggiungere entro il 2020, una quota minima di rappresentanza di entrambi i sessi del 30 per cento nei consigli di amministrazione delle aziende parastatali. Grandi imprese private quotate in borsa: il 23 novembre del 2016 il Consiglio federale ha inviato in consultazione, nel quadro della revisione del diritto degli azionisti, un progetto di quota obiettivo del 30 per cento di rappresentanza minima di entrambi i sessi (senza sanzioni, basato sul principio <i>comply or explain</i>) nelle direzioni d'impresa e del 20 per cento nei consigli di amministrazione delle grandi società quotate in borsa, cui adeguarsi nei cinque anni successivi all'entrata in vigore della normativa.	
122.25.	Increase its efforts to achieve concrete equality between women and men in the professional framework (Burundi);	Per migliorare la realizzazione delle pari opportunità il Consiglio federale intende imporre alle imprese con almeno 50 dipendenti l'obbligo legale di analizzare la pratica salariale ogni quattro anni e di sottoporla per una verifica a un organismo di controllo esterno.	
123.83.	Play an effective role to operationalize the right to development at the international level (Pakistan);	Tutti i progetti finanziati attraverso il fondo di solidarietà internazionale del Cantone di Ginevra rientrano nel quadro degli Obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS). Si stanno concretizzando le iniziative di alcune organizzazioni della Ginevra internazionale, ma anche della società civile, che si prefiggono di aiutare i vari attori ad assumersi la «responsabilità condivisa» del diritto allo sviluppo.	
123.84	Increase assistance to developing countries , up to the level of 0.7 per cent of GNP, in line with UN recommendations (Kuwait); Increase the level of its contribution of official development assistance to reach at least the threshold of 0.7 percent of GNP (Bangladesh);	Una quota APS dello 0,7 per cento è un obiettivo confermato nel messaggio concernente la cooperazione internazionale 2017-2020 nonché l'obiettivo a lungo termine riconosciuto dalla Svizzera, che in questo modo ribadisce la sua adesione a un obiettivo internazionale, come impegno politico e morale, e dà risalto agli sforzi compiuti in questo senso per mantenere un rapporto APS/RNL vicino allo 0,5 per cento nonostante gli attuali vincoli di bilancio.	La Svizzera conferma i suoi impegni politici assunti nel quadro del suo ultimo EPU e, tra gli altri, in occasione del Consenso di Monterrey (par. 42), del Vertice mondiale del 2005 (par. 23 <i>b</i>), nella Dichiarazione di Doha (par. 43) e nel documento finale di Rio+20 «Del futuro che vogliamo» (par. 23 <i>b</i>).
123.86	Continue its leadership in the Human Rights Council on human rights and environment , including through its support to the newly appointed Independent Expert on Human Rights and Environment (Maldives);	Appoggio nel giugno del 2016 a una risoluzione del Consiglio dei diritti umani in materia di cambiamenti climatici; membro del gruppo ristretto della risoluzione «Diritti umani e ambiente» adottata nel marzo del 2017; sostegno alle iniziative del «Geneva Pledge» in seno al Consiglio dei diritti umani.	

V. RIGHTS OF SPECIFIC GROUPS			
V. 1.	WOMEN (incl. Discrimination against women, Gender-based violence...)		
122.35.	Take new measures, where necessary, concerning female victims of domestic violence (Republic of Moldova);	Ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul); laboratori di formazione continua a diversi livelli del sistema federalistico; istituzione della Conferenza svizzera contro la violenza domestica (CSVD) nel settembre del 2013;	Il 2 dicembre del 2016 il Consiglio federale ha adottato il messaggio concernente l'approvazione della Convenzione.
122.36.	Continue efforts pursued thus far to combat gender violence (Spain);		
122.37.	Take measures to combat domestic violence , particularly against women (Russian Federation);	Proseguimento delle misure in atto per prevenire e combattere la violenza domestica, incluso il Programma federale di lotta ai matrimoni forzati.	
123.73.	Take firm measures against discrimination in all forms and in particular that against foreign women (Viet Nam);	Sostegno finanziario erogato dalla Confederazione a progetti incentrati sulla discriminazione multipla per motivi legati al sesso e all'origine (dal 2001 50 progetti per un importo complessivo di 700 000 CHF).	La lotta alla violenza domestica è primariamente di competenza dei Cantoni, che in parte si sono dotati di leggi specifiche. La legge in vigore nel Cantone di Vaud è attualmente in corso di revisione e nel Cantone del Vallese è entrata in vigore una nuova legge il 1° gennaio del 2017. A livello federale si sta esaminando l'eventualità di rafforzare la protezione delle vittime di violenza domestica sia nel diritto civile sia nel diritto di procedura penale.
123.70.	Specify the criteria that apply to the consideration of violence when extending residence permits for victims of domestic violence , to facilitate their fair, standardised and transparent application (New Zealand);	Con circolare (istruzioni) del 12 aprile 2013 alle autorità cantonali la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) ha inviato un'informativa dettagliata ed emanato linee guida su come procedere nei casi di violenza domestica nel quadro del rilascio dei permessi di soggiorno. Al riguardo la SEM si basa anche sulla giurisprudenza pertinente del Tribunale federale, che precisa puntualmente i criteri impiegati nella valutazione della violenza domestica. Le istruzioni della SEM indirizzate alle autorità cantonali vengono regolarmente aggiornate su questa base.	I Cantoni sono competenti per il rilascio dei permessi agli stranieri. Esaminano ogni caso singolarmente e devono attenersi alle istruzioni della SEM e alla giurisprudenza del Tribunale federale. Con il postulato Feri del 5 maggio 2015 (15.3408) «Diritto di soggiorno delle vittime di violenza domestica», il Consiglio federale è stato incaricato di redigere un rapporto sull'applicazione pratica, dall'entrata in vigore della LStr, della normativa che disciplina il diritto di soggiorno per i migranti vittime di violenza. Il rapporto sarà presentato presumibilmente nell'autunno del 2017.
123.71.	Ensure that victims of domestic violence have access to immediate remedies and protection, and review legislation on residence permits with a view to avoiding the effect that the application of the law might have in practice, forcing women to remain in abusive relationships (South Africa);	La prima parte della raccomandazione è in corso di attuazione, la seconda è già stata implementata (legge federale sugli stranieri e ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa). Questa modifica è entrata in vigore il 1° luglio 2013.	Una modifica dell'articolo 50 capoverso 2 della legge sugli stranieri, entrata in vigore il 1° luglio 2013, tiene conto della giurisprudenza del Tribunale federale. Secondo la citata norma, un cittadino straniero il cui permesso di soggiorno è legato allo statuto familiare ha diritto alla proroga del permesso dopo lo scioglimento del matrimonio o della comunità familiare se è stato vittima di violenza domestica. La norma previgente stabiliva che la proroga era accordata solo se, come condizione supplementare, la reintegrazione sociale nel Paese d'origine risultava fortemente compromessa. Attualmente non sono previste ulteriori modifiche.
122.26.	Continue taking steps so as to reinforce women's representation in leadership and decision-making positions (Romania);	Strategia per il personale dell'Amministrazione federale 2016-2019 (percentuale di donne auspicata nelle posizioni quadro); quota femminile auspicata (30 %) nelle aziende e negli istituti parastatali; progetto di revisione del diritto della società anonima (almeno il 30 % di donne nei consigli di amministrazione e il 20 % in seno alla direzione); tra le misure cantonali, ordinanza del 24 marzo 2015 del Cantone di Basilea-Campagna che esige una rappresentanza femminile minima del 30 per cento nelle commissioni governative; misure di sensibilizzazione dei datori di lavoro attuate nei Cantoni di Basilea-Città e di Neuchâtel; (cfr. 122.25).	
123.72.	Take measures to increase the representation of women , including through temporary special measures (Norway); Adopt temporary special measures to increase the participation of women in all fields (Jordan);	Il 23 novembre 2016 il Consiglio federale ha adottato un progetto di revisione del diritto della società anonima che fissa quote di rappresentanza di entrambi i sessi nelle cariche dirigenziali delle società quotate in borsa, vale a dire una quota rosa di almeno il 30 per cento nei consigli di amministrazione e del 20 per cento in seno alla direzione (FF 2017 325). Si presuppone che la Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale delibererà nel 3° trimestre del 2017.	La Svizzera ha adottato e continuerà ad adottare in futuro misure efficaci per aumentare la partecipazione delle donne in tutti i settori.
123.74	Move towards establishing gender equality offices in all cantons to enable coordination at the Federal Level (Trinidad and Tobago);	Lavoro di sensibilizzazione dei Cantoni, in particolare la lettera indirizzata alla CdC in cui si ricorda la decisione del Tribunale federale del 2011 (obbligo dei Cantoni di adottare misure organizzative).	La maggioranza dei Cantoni si è già conformata a questa raccomandazione, seppur con forme organizzative diverse. In una sentenza pronunciata il 21 novembre 2011 il Tribunale federale obbliga tutti i Cantoni ad adottare le misure necessarie per realizzare la parità di genere, in particolare attraverso l'istituzione di uffici per l'uguaglianza fra donna e uomo.
V. 2.	CHILDREN (incl. Protection against exploitation, juvenile justice...)		
122.43.	Take the measures necessary to amend the Penal Code in such a way that the use of a child between 16 and 18 for prostitution is prohibited (Greece); Take measures to amend the Criminal Code to forbid the involvement of children from age 16 to 18 in prostitution (Uzbekistan);	Modifica del Codice penale (CP) del 1° luglio 2014 (art. 196 CP)	
122.44.	Increase its efforts to carry out public-awareness campaigns on the negative effects of violence against children, especially corporal punishment (Iran (Islamic Republic of));	Consulenza, sensibilizzazione, informazione e formazione dei genitori da parte dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS); strutture di aiuto e supporto ai genitori come consultori, consulenza ai giovani e alle famiglie, sostegno alla prima infanzia e corsi per genitori confrontati con problemi educativi o situazioni di crisi organizzati dai Cantoni.	Una serie di mozioni parlamentari hanno tentato di modificare il diritto svizzero introducendo una disposizione che vietasse esplicitamente le punizioni corporali. Finora il Parlamento ha puntualmente respinto un simile emendamento, adducendo che secondo un'interpretazione ampiamente accettata del Codice civile svizzero, le punizioni corporali sono già considerate atti illeciti in virtù del dritto vigente.
122.46.	Strengthen public policies so that children from disadvantaged backgrounds and foreign origin may enjoy the best possible level of education (Paraguay);	Concessione di risorse finanziarie supplementari alle scuole con un carico di lavoro sociale considerevole o obbligo di mandare i bambini all'asilo (Cantone di Argovia); creazione di strutture di formazione transitoria per i giovani (Cantone di Neuchâtel); istituzione di un'unità migrazione/accoglienza e potenziamento delle capacità di accoglienza nella scuola di transizione (Cantone di Vaud).	

123.82.	Continue promoting social values among children and youth through public programs, so that they contribute to their full development and prevent tragedies such as suicide or drug use (Nicaragua);	Nel quadro della Strategia nazionale Dipendenze (2015): rafforzamento dell'identificazione e intervento precoce fornendo informazioni e strumenti di lavoro, organizzazione di riunioni, sostegno a progetti pilota e opportunità di formazione e, d'altro canto, sostegno al lavoro di prevenzione dei Cantoni e delle organizzazioni specializzate nell'ambito scolastico attraverso la Rete Svizzera educazione + salute e la Rete svizzera delle scuole che promuovono la salute; creazione da parte dei Cantoni latini di un sito Internet comune (www.santepsy.ch); attività del servizio di promozione della salute, prevenzione e consulenza in materia di dipendenza del Cantone di Sciaffusa; programma prioritario del Cantone di Zurigo sulla prevenzione del suicidio. Dal canto suo, nel 2016 l'Ufficio federale della sanità pubblica ha commissionato a Pro Juventute la realizzazione di un filmato di prevenzione sul tema cybermobbing che è stato integrato nella sua campagna di prevenzione del suicidio tra i giovani.	
V. 3.	MEMBERS OF MINORITIES		
122.14.	Intensify efforts inter alia through education and awareness-raising aimed at combatting prejudices against ethnic minorities (Poland);	Nel programma d'insegnamento della scuola dell'obbligo del Cantone di Sciaffusa sono definiti gli orientamenti generali «religione ed etica» e «approfondimento della religione e tolleranza», il cui obiettivo è imparare a capire e rispettare le persone di culture diverse.	La promozione del dialogo e della tolleranza per le diverse religioni e i diversi gruppi presenti in Svizzera si concretizza sostanzialmente nel sostegno a progetti della società civile. L'SLR finanzia e sostiene progetti per circa 1 milione di franchi all'anno (di cui circa un terzo è destinato al settore scolastico).
122.15.	Promote inter-ethnic dialogue and tolerance , particularly at the cantonal and communal levels (Poland);	Il Cantone di Basilea-Città (BS) organizza, cinque volte all'anno, una tavola rotonda delle religioni cui partecipano una ventina di comunità religiose. Vengono promossi lo scambio regolare di informazioni con le comunità religiose e il dialogo tra i giovani e le comunità religiose. BS organizza inoltre, almeno una volta all'anno, una tavola rotonda con autorità e consultori sul tema della protezione dalla discriminazione. Viene dato sostegno al consultorio «Stopp Rassismus» e BS è membro della Coalizione europea delle città contro il razzismo (ECCAR).	Il dialogo con e tra le diverse comunità religiose è anzitutto di competenza dei Cantoni e/o dei Comuni (incontri tra autorità politiche e religiose, tavole rotonde, settimana della religione ecc.). Il Cantone di BS, ad esempio, ha creato un servizio specializzato in queste questioni.
122.17.	Continue the policy of protection of national minorities and promotion of religious tolerance (Armenia)		
122.20.	Continue its policy to improve the lives of certain categories of persons belonging to minorities, such as the “travellers” (Burundi);		La Confederazione ha istituito, nella primavera del 2015, un gruppo di lavoro incaricato di elaborare un piano d'azione per Jenisch, Sinti e Rom nel quale sono rappresentate le varie comunità interessate. Il piano d'azione prevede misure in cinque ambiti: aree di sosta e di passaggio, formazione, settore sociale, cultura e identità, rinnovo della Fondazione «Un futuro per i nomadi svizzeri». L'SLR sostiene progetti che mirano a contrastare la discriminazione nei confronti di questi gruppi.
123.50.	Continue efforts to combat racial discrimination, particularly against migrant workers and their families, religious minorities, particularly against Muslims , and linguistic minorities (Libya);	Cfr. commenti: 123.32 + 123.51	Cfr. raccomandazione 123.32. (principalmente sui programmi d'integrazione cantonali).
123.51.	Take more effective measures to combat racism, racial discrimination and xenophobia against minority groups in the country, in particular the Muslims (Malaysia);		Cfr. raccomandazione 123.50.
123.52.	Step up awareness-raising campaigns and encourage dialogue with different religions and ethnic groups to establish legal mechanisms to facilitate access of all migrants to their rights (Libya);		La Svizzera continuerà a promuovere e facilitare il dialogo con i diversi gruppi religiosi ed etnici. I risultati delle esperienze maturate in questo ambito negli ultimi anni hanno dimostrato che i colloqui a livello locale consentono di trovare soluzioni pragmatiche e facilmente adattabili alle situazioni. I governi cantonali continueranno a rafforzare le misure d'informazione e sensibilizzazione esistenti nonché le numerose attività in essere tra le comunità culturali e religiose e le autorità locali nel quadro del programma d'integrazione cantonale.
V. 4.	MIGRANTS & REFUGEES		
122.10.	Intensify its efforts to fight discrimination and intolerance, mainly towards asylum seekers, migrants and persons of African origin (Tunisia);	I programmi d'integrazione cantonali (PIC) prevedono misure per combattere la discriminazione razziale nei confronti di ogni gruppo della popolazione potenzialmente toccato (cittadini svizzeri e stranieri, richiedenti l'asilo, persone ammesse provvisoriamente	
122.16.	Continue measures for the implementation of effective migration policies (Armenia);		
122.18.	Address the situation of migrants and travellers (Bangladesh);	Il 16 dicembre del 2016 le Camere federali hanno adottato il progetto legislativo sull'integrazione. Lo scopo delle modifiche di legge è migliorare l'integrazione dei migranti, per esempio l'inserimento nel mercato del lavoro delle persone ammesse provvisoriamente.	
122.7.	Complement the efforts in the field of the integration of foreigners with an active commitment to fighting discrimination (Ecuador);	Cfr. racc. 122.10	
122.13.	Continue its efforts to ensure a better integration of foreigners in the Swiss society (Angola);	Dopo il primo periodo 2014-2017 i programmi d'integrazione cantonali proseguiranno sull'arco temporale 2018-2021. Nelle convenzioni di programma stipulate con i Cantoni è posto un accento particolare sul continuo miglioramento della qualità delle misure di integrazione in tutti i settori (consulenza e informazione, integrazione sociale e professionale, accesso alla formazione).	
122.19.	Ensure protection of refugees, migrants and members of their families, including their social integration in line with international standards (Belarus);		
123.40.	Pay more attention to monitoring and combatting violations of the rights of religious and national minorities, including through the possible development of corresponding programmes which would take into account the ethno-cultural traditions of migrants, and, at the same time, help their integration in the Swiss society (Russian Federation);		

Raccomandazioni EPU accolte, per temi			
123.42.	Increase efforts designed to reinforce mutual understanding between the migrant communities and Swiss society in general (Turkey)	Le misure di integrazione sociale sono parte integrante dei programmi d'integrazione cantonali. In particolare Comuni e città sono molto attivi in questo ambito. Dal 2018 le misure di integrazione sociale saranno raggruppate sotto la nozione «convivenza» e l'accento sarà posto sulla reciprocità del processo di integrazione. Prosegue il dialogo sull'integrazione tra gli attori statali (Confederazione, Cantoni e Comuni) e la società civile (ONG, associazioni, comunità di migranti).	
122.11.	Provide access for all asylum and repatriation detainees to attorneys , as well as consular notification and access consistent with applicable international legal obligations, including Article 36 of the Vienna Convention on Consular Relations, to detained foreign nationals (United States);		
123.46.	Continue to take the necessary steps to prevent incidents of acts of violence with racist and xenophobic reasons by security agents against foreigners, immigrants and asylum seekers and to bring to justice the perpetrators of such acts (Brazil);		
123.47.	Put in place independent inquiries on the use of excessive force during deportations (France);	La Commissione nazionale per la prevenzione della tortura (CNPT) assicura un monitoraggio indipendente dei rinvii e delle espulsioni e sorveglia il comportamento degli agenti di scorta. Gli osservatori fanno rapporto per mezzo di un formulario standardizzato. Queste informazioni sono poi elaborate e discusse in seno alla CNPT e le raccomandazioni che ne scaturiscono sono trasmesse oralmente (nel quadro di un dialogo specialistico) e per scritto (per una presa di posizione) alle autorità interessate. La CNPT non è tuttavia investita di poteri d'inchiesta indipendenti né di poteri decisionali sui singoli casi.	
123.55.	Take more active measures to decrease the level of unemployment of migrants , particularly among women and young people (Russian Federation);	Corsi di lingua per adulti immigrati offerti in diversi Cantoni, per esempio Sciaffusa e Appenzello Interno.	Misure attive per ridurre il livello di disoccupazione dei migranti, in particolare tra donne e giovani, sono state adottate ad esempio nel quadro dei PIC, della strategia di lotta alla povertà e nei nuovi orientamenti del servizio pubblico di collocamento.
123.56.	That the Federal authorities take a closer interest in ensuring that the concerns of irregular migration are handled at the cantonal levels with similar empathy, in a manner consistent with the spirit of international human rights and humanitarian law (Nigeria);	Le autorità federali e i Cantoni hanno scambi regolari per condividere le migliori pratiche e formare gli agenti. Durante queste formazioni vengono rivisti i principi legali della migrazione irregolare e del rinvio.	
V. 5.	ELDERLY		
122.41.	Consider the possibility of enhancing the measures required for the protection of the rights of the elderly (Argentina);	Strategia in materia di politica della vecchiaia 2007 Riforma Previdenza per la vecchiaia del 17 marzo 2017 Studio sui diritti umani delle persone anziane condotto dal CSDU (iniziato nel 2016, in corso)	

RECOMMENDATION NOTEES

N.	Raccomandazioni	Misure	Note esplicative
123.1.	Ratify the Optional Protocol to the Convention on the Rights of Persons with Disabilities (Spain) (Slovakia) (Hungary); Encourage ratification of the Optional Protocol to the Convention on the Rights of Persons with Disabilities, as well as the establishment of a priority national program to address this agenda (Mexico);		Il 15 aprile del 2014 la Svizzera ha ratificato la Convenzione sui diritti delle persone con disabilità. Attualmente non è invece prevista la ratifica del Protocollo opzionale.
123.2.	Ratify the first Optional Protocol to the Covenant on Civil and Political Rights (Spain); Accede to the first Optional Protocol of the International Covenant on Civil and Political Rights (Bulgaria) (Belarus); Step up its efforts towards ratification of the first Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights (Chile); Ratify the first Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights before the next UPR cycle (Hungary); Consider acceding to the first Optional Protocol to the Covenant on Civil and Political Rights, in order to improve the human rights protection of the persons subject to its jurisdiction (Uruguay);	Il Patto ONU II riconosce, sul piano universale, garanzie identiche o almeno paragonabili a quelle configurate nella CEDU. Quest'ultima prevede un meccanismo di controllo consolidato che si è rivelato efficace. La Svizzera è sottoposta a questo meccanismo da 41 anni. Uno studio condotto dal CSDU nel 2012 («Genève ou Strasbourg ? Comparaison entre la jurisprudence du Comité des droits de l'homme de l'ONU et celle de la Cour européenne des droits de l'homme») ha mostrato che le garanzie del Patto II che non hanno equivalenti nella CEDU hanno un'importanza relativa e derivano principalmente dal fatto che la Svizzera ha rinunciato a ratificare i Protocolli n. 1, 4 e 12 della CEDU. Pertanto, in termini di protezione giuridica – da parte di un'istanza internazionale – dei diritti fondamentali garantiti dal Patto II, l'accettazione di un meccanismo di controllo parallelo non sembra né urgente né indispensabile. L'adesione al primo Protocollo facoltativo al Patto II non è dunque prevista attualmente.	
123.3	Ratify the Optional Protocol to the Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (Spain);		Il Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali non è, salvo alcune eccezioni, direttamente applicabile in Svizzera; il Consiglio federale e il Tribunale federale gli attribuiscono di principio un valore programmatico. Se la Svizzera ratificherà il Protocollo opzionale al Patto, il Comitato sui diritti economici, sociali e culturali potrebbe decidere di considerare singole comunicazioni riguardanti clausole aventi natura programmatica secondo l'interpretazione del diritto svizzero. Il Patto potrebbe quindi essere interpretato in termini che vanno oltre le intenzioni del Consiglio federale e del Parlamento svizzero al momento della sua ratifica.

123.5	Ratify the 1961 Convention on the Reduction of Statelessness (Slovakia);		Attualmente non è prevista la ratifica della Convenzione intesa a ridurre il numero dei casi di apolidia. La Svizzera continuerà a combattere in modo risoluto ed efficace, nell'ambito delle sue possibilità, per arginare il fenomeno dell'apolidia e difendere i diritti legali delle persone apolidi. In occasione della revisione della legge sulla cittadinanza, la Svizzera intende aderire alla Convenzione europea sulla nazionalità del 1997 e alla Convenzione del 2006 del Consiglio d'Europa sulla prevenzione della condizione di apolide in relazione alla successione di Stati.
123.7.	Withdraw remaining reservations to the CRC (Slovenia)		Cfr. 123.8./9./10.
123.8.	Withdraw its reservations to article 10, paragraph 1, of CRC (Uruguay)		Anche dopo le modifiche della normativa in questione, il ricongiungimento familiare non sarà garantito a tutti i cittadini stranieri in Svizzera: per le persone ammesse provvisoriamente esso è subordinato a un periodo di attesa di tre anni, mentre continuerà a essere precluso ai richiedenti l'asilo. Per questo motivo, la riserva all'articolo 10 della CRC non può essere ritirata a questo stadio.
123.9.	Withdraw its reservations to Article 37 (c) of CRC (Uruguay)		Il diritto svizzero garantisce la separazione di minori e adulti posti in carcerazione preventiva. Nell'ambito dell'esecuzione delle pene, questa garanzia diventerà effettiva solo dopo il periodo di dieci anni previsto per consentire ai Cantoni di creare le strutture necessarie.
123.10	Withdraw its reservations to Article 40 of CRC (Uruguay)		La procedura penale minorile in Svizzera non garantisce né il diritto incondizionato di assistenza né la separazione, a livello di personale e organizzazione, tra autorità inquirenti e giudiziarie.
123.11	Withdraw remaining reservation to CEDAW (Slovenia);		La riserva all'articolo 15 capoverso 2 e all'articolo 16 capoverso 1h CEDAW non può essere ritirata. Sebbene la legge in vigore sia conforme a queste norme, le disposizioni finali del Codice civile svizzero stabiliscono che i contratti matrimoniali conclusi secondo la vecchia legge restano in vigore. Inoltre, le coppie già sposate prima dell'entrata in vigore delle attuali disposizioni potevano decidere di rimanere soggetti alla vecchia legislazione.
123.13.	Implement withdrawal of reservations on the International Convention of the Elimination of Racial Discrimination (Egypt);		L'articolo 261 ^{bis} del Codice penale svizzero punisce già gli atti di discriminazione razziale, in particolare l'incitamento all'odio razziale. La riserva riguarda principalmente la mera partecipazione di un singolo a un'organizzazione con intenti razzisti. Questa riserva rimane giustificata per quanto riguarda la libertà di espressione e di associazione.
123.14.	Consider the possibility of withdrawing its reservation to Article 4 of CERD (Cuba)		Cfr. 123.13
123.15.	Include in its Criminal Code a definition of torture (South Africa)		Il diritto penale svizzero condanna tutti gli atti di tortura benché non contenga una disposizione specifica sulla tortura.
123.16.	Include a definition of torture in its Criminal Code incorporating all elements contained in Article 1 of the Convention Against Torture (New Zealand); Introduce in the Penal Code a definition of torture that incorporates all the elements provided for in the Convention against Torture (Costa Rica);		Cfr. 123.15
123.23.	Establish ombudsmen federal mechanisms in compliance with the Paris Principles, ensuring their full independence from the State, and adjust those which currently exist to these principles (Nicaragua)		La Svizzera respinge la raccomandazione 123.23 che chiede di istituire un meccanismo federale di difensori civici, avendo scelto un'altra forma nel quadro del progetto pilota del Centro di competenza per i diritti umani. Tuttavia, ciò non esclude la possibilità che questa opzione venga riconsiderata in futuro. In Svizzera esistono già numerosi servizi di mediazione (ombudsman) soprattutto a livello di Cantoni e in alcuni settori specifici.
123.24.	Establish anti-discrimination ombudsmen in each of its cantons (Australia)		Il divieto di discriminazione è sancito dalla Costituzione e la possibilità di adire le vie legali è un diritto già riconosciuto alle persone che ne sono vittime. Inoltre, tutti i Cantoni hanno, o stanno istituendo, punti di contatto ai quali possono rivolgersi le persone colpite che hanno bisogno di assistenza.
123.25.	Extend the mandate of the Federal Commission to deal with complaints of racism and incitement to xenophobia (Libya);		Estendere il mandato della Commissione federale contro il razzismo (CFR) sarebbe in contraddizione con la funzione di una commissione extraparlamentare e con la separazione dei poteri (cfr. art. 57 della legge sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione, LOGA).
123.26.	Strengthen further the powers of the Swiss Federal Commission against Racism in line with the Council of Europe's recommendations (Australia);		Cfr. 123.25.
123.27.	Reinforce its efforts to combat racism by taking measures to adopt comprehensive anti-discrimination legislation (Canada); Adopt a comprehensive anti-discrimination legislation (Brazil)		La Svizzera intensificherà i suoi sforzi per combattere il razzismo, ma non è prevista una nuova legge antidiscriminazione. In Svizzera la discriminazione è un reato punibile ai sensi della Costituzione federale, del Codice penale e del Codice civile. La Svizzera preferisce procedere in modo mirato, settore per settore, ossia attraverso la legge sulla parità dei sessi, la legge sui disabili o la norma penale contro la discriminazione razziale. Le misure per contrastare la discriminazione sono numerose e pertanto non è né necessario né sensato emanare una nuova legislazione globale antidiscriminazione. A maggio del 2016, prendendo atto dello studio «L'accès à la justice en cas de discrimination – Der Zugang zur Justiz in Diskriminierungsfällen» (accesso alla giustizia in casi di discriminazione) condotto dal CSDU per conto di diversi uffici della Confederazione, il Consiglio federale ha affermato che informare le persone interessate in merito alle possibilità di protezione e consulenza è un compito continuo, da svolgere in funzione del tipo di discriminazione cui si è confrontati. Inoltre, dando seguito alla raccomandazione del Consiglio federale, nel dicembre del 2012 il Parlamento ha chiesto a quest'ultimo di sottoporgli un rapporto sulla legislazione in vigore e sulle misure preventive antidiscriminazione.
123.28.	Adopt national legislation against discrimination (France);		Cfr. 123.27.

123.29.	Adopt a comprehensive anti-discrimination law enforced uniformly throughout the Confederation (Greece); Enact a comprehensive anti-discrimination law enforced uniformly throughout the Confederation (India); Adopt a comprehensive anti-discrimination law aimed at preventing racial discrimination, and ensure that it is applied to the whole territory of the Swiss Federation (Uzbekistan)		Cfr. 123.27.
123.35.	Continue to ensure better protection of the rights of all citizens through implementing an anti-discrimination law which could effectively protect different social groups, particularly the most vulnerable (Cambodia);		La Svizzera si adopererà anche in futuro per una migliore tutela dei diritti di tutti i cittadini, attraverso misure che proteggano efficacemente diversi gruppi sociali e in particolare quelli più vulnerabili. Pertanto, la Svizzera potrebbe adottare la prima parte di questa raccomandazione, ma non vede la necessità di varare una nuova legge antidiscriminazione (cfr. 123.27).
123.36.	Take appropriate measures in combating racist, islamophobic and xenophobic attitudes in the country, particularly against members of the Muslim community, and also adopt a comprehensive anti-discrimination law to be enforced uniformly throughout the Confederation (Iran)		La Svizzera continuerà a combattere gli atteggiamenti razzisti, islamofobi e xenofobi. La Svizzera non vede la necessità di varare una nuova legge antidiscriminazione (cfr. anche 123.27.).
123.39.	Adopt further anti-discrimination measures, including implementing the Council of Europe's recommendation for Switzerland to adopt comprehensive anti-discrimination legislation and prohibit discrimination regarding employment and accommodation in civil matters (Australia);		Cfr. 123.27.
123.41.	Considers conducting a broader public education and awareness campaign with the aim of overcoming the negative preconceptions against foreign nationals and immigrants among the Swiss population (Timor-Leste)		Interlocutori della comunità musulmana e rappresentanti di Confederazione, Cantoni e Comuni al dialogo tripartito hanno convenuto che i colloqui a livello locale – sia cantonale sia comunale – sono il canale migliore per trovare soluzioni pragmatiche e adattabili alle situazioni. I governi cantonali ritengono pertanto più opportuno continuare a rafforzare le misure d'informazione e sensibilizzazione già introdotte nonché le numerose attività esistenti tra le comunità musulmane e le autorità locali nel quadro dei programmi d'integrazione cantonali.
123.45.	Establish an independent mechanism in all cantons of the country with a mandate to investigate all complaints about excessive use of force, cruel treatment and other police abuse (Uzbekistan);		La creazione di un punto di contatto indipendente in ogni Cantone non è necessaria. Già oggi, in virtù della separazione dei poteri le denunce di uso eccessivo della forza, trattamento crudele e altre forme di abuso dell'autorità da parte della polizia possono essere sottoposte all'esame e al giudizio di autorità giudiziarie indipendenti.
123.49.	Take necessary measures to expand the provisions of the Criminal Code on hate speech in order to include grounds which go beyond hatred based on race, religion or origin of the individual, integrating such factors as language, colour, sex, mental or physical deficiency, sexual orientation or other similar grounds (Canada);		La Svizzera ottempera ai suoi obblighi internazionali e garantisce la libertà di espressione nonché il divieto di discriminazione razziale, etnica e religiosa.
123.54.	Provide adequate accommodation for refugees and asylum seekers and their children, away from unhealthy locations such as near airports (Namibia)		In ragione del numero elevato di richiedenti l'asilo e della limitata disponibilità di strutture adeguate, le autorità preposte non hanno la facoltà di scegliere il luogo. Fanno comunque del loro meglio per fornire una sistemazione adeguata.
123.55.	Take more active measures to decrease the level of unemployment of migrants, particularly among women and young people (Russian Federation);		I Cantoni hanno l'obbligo di adottare misure che garantiscano un inserimento quanto più rapido possibile di tutti gli interessati nel mercato del lavoro. Queste misure garantiscono pari opportunità agli svizzeri e agli stranieri.
123.57.	Provide teaching of the mother-tongue to migrant children more effectively, with improved cooperation with the Suisse communal authorities (Turkey)		In Svizzera si pratica l'insegnamento della lingua e cultura madre (oltre 40 lingue). Nella maggior parte dei casi le comunità linguistiche organizzano i corsi di lingua per conto loro e in alcuni casi il Paese di origine eroga fondi e/o mette a disposizione gli insegnanti. Le comunità scolastiche locali forniscono supporto organizzativo. Il livello di cooperazione tra le autorità locali svizzere e i gruppi linguistici in questione è buono. I governi cantonali non sono disposti ad accettare ulteriori obblighi riguardanti l'insegnamento ai bambini stranieri nella rispettiva lingua madre. Ritengono che questo ne ostacolerebbe l'integrazione, poiché la padronanza di una delle lingue nazionali apre maggiormente le porte alle pari opportunità nella formazione e nella carriera lavorativa.
123.59.	Introduce prompt constitutional and legislative measures ensuring that "popular initiatives" do not violate the human rights of certain individuals or groups (Egypt)		È in preparazione una normativa per migliorare la compatibilità delle iniziative popolari con i diritti umani. L'obiettivo è sottoporre le iniziative popolari a un esame materiale preliminare e integrare l'«essenza dei diritti fondamentali» tra i motivi che consentono di invalidare tali iniziative. Anche adottando simili misure non sarà tuttavia possibile garantire che le iniziative popolari contrarie ai diritti umani vengano respinte. La Svizzera si adopera per mantenere un equilibrio.
123.60.	Put in place institutional guarantees to ensure that its human rights commitments are protected against popular initiatives that may violate these commitments (Norway);		Cfr. 123.59.
123.76.	Adopt federal legislation in order to provide protection against all forms of discrimination, including on grounds of sexual orientation and gender identity (Norway)		La Svizzera non vede la necessità di varare una nuova legge antidiscriminazione (cfr. anche 123.27.). Per quanto riguarda la discriminazione per motivi di orientamento sessuale, la legge federale sulla parità dei sessi (LPar) proibisce la discriminazione in ambito professionale basata sull'identità di genere. La LPar vieta le molestie sessuali tra persone dello stesso sesso sul posto di lavoro. Nei casi di discriminazione basata sull'orientamento sessuale si applicano inoltre le disposizioni della legislazione svizzera sul lavoro concernenti la protezione della personalità e il licenziamento ingiustificato. La tutela giuridica dalla discriminazione è garantita anche nell'ambito dei contratti di locazione. La rescissione di un contratto per motivi legati all'orientamento sessuale o all'identità di genere di una delle parti è contraria alla legge. Le disposizioni antidiscriminazione nell'ambito del domicilio familiare tutelano sia le coppie sposate sia le unioni domestiche registrate.
123.77.	Introduce legislation, uniformly across the Confederation, that explicitly protects LGBT persons from discrimination, and take into account the issues faced by LGBT persons when creating a general act on equal treatment (Ireland);		Cfr. 123.76.

123.79.	Build or designate detention facilities for unaccompanied minors seeking immigration protection separate from adult facilities (United States);		Il diritto applicabile stabilisce che la detenzione amministrativa dei minori è possibile solo se hanno compiuto 15 anni e soltanto in casi di estrema necessità, che deve essere quanto più breve possibile e che gli interessi del minore devono sempre prevalere sul resto. Si tratta di casi eccezionali che non giustificano la costruzione di infrastrutture specifiche.
123.80.	Protect minors and ensure that imprisonment of minors is separated from imprisonment of adults (Uzbekistan		Cfr. 123.9.
123.81.	Establish an explicit legal ban on corporal punishment of children in the home (Liechtenstein);		Le punizioni corporali sono vietate esplicitamente nei regolamenti e negli ordinamenti di scuole e istituzioni. Anche l'aggressione e, per analogia, le lesioni fisiche sono reati punibili secondo il diritto penale. Per questo motivo, nell'agosto del 2008 il Parlamento ha deciso di non dare seguito alla proposta di varare una legislazione specifica in tal senso. La questione è stata riesaminata nel 2016 dal Consiglio federale, che nel suo rapporto è giunto alla stessa conclusione.
123.85.	Undertake an impact assessment on the possible consequences of its foreign trade policies and investment agreements on the enjoyment of economic, social and cultural rights by the population of its partner countries (Bangladesh)		La Svizzera ha esaminato a più riprese la possibilità di svolgere valutazioni dell'impatto sui diritti umani prima di concludere accordi bilaterali di libero scambio e accordi di investimento. È giunta tuttavia alla conclusione che, in parte anche per difficoltà metodologiche, tali valutazioni non consentono di formulare risposte conclusive alle questioni sollevate.